

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 825

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GARGANO, GRIPPO

Presentata il 30 ottobre 1979

Nuove norme concernenti l'ordinamento della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura il tema del controllo di legittimità della Corte dei conti sugli atti del Governo e delle amministrazioni statali è stato oggetto di un approfondito dibattito che ha avuto come principale punto di riferimento il disegno di legge n. 1021 che, presentato per iniziativa del Governo allo scopo di semplificare talune procedure di controllo in materia di provvedimenti pensionistici, era stato rielaborato da un Comitato ristretto costituito nell'ambito della Commissione affari costituzionali, al punto da assumere una configurazione del tutto nuova. Il testo così modificato si presentava, da un lato, più incisivo in relazione alle ben note richieste di semplificazione dei controlli, e, dall'altro, invece appariva gravemente pregiudizievole del sistema delle garanzie della gestione della finanza statale che ruota intorno all'attività di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti.

Sotto questo profilo sono note le polemiche delle quali notevole eco si è avuta

sulla stampa e che hanno avuto come protagonisti singoli e gruppi, sindacati e associazioni che hanno ora difeso ora contestato le innovazioni proposte, in particolare la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità dei decreti-legge e dei decreti legislativi. Questa « riforma » proposta forse per timore che il Parlamento accettasse l'improvvida tesi avanzata da alcune parti politiche sulla non proponibilità — nel sistema della Costituzione — delle questioni di legittimità costituzionale in sede di controllo, non può certamente essere accettata dalle Camere che, mentre non hanno mai lamentato ingerenze della Corte dei conti nell'attività legislativa, hanno più volte, invece, dovuto constatare come il Governo abbia abusato del potere straordinario di legiferare riconosciuto all'Esecutivo dalla Costituzione in casi di « necessità ed urgenza » e come siano stati violati assai di frequente i limiti posti alla legislazione delegata.

Tale essendo il quadro del dibattito in corso sul tema dei controlli, a noi è

sembrato opportuno farci promotori di un nuovo disegno legislativo che tenga conto dei più recenti apporti della dottrina amministrativa e contabile nella materia e in particolare di un recente orientamento della stessa Corte dei conti che a Sezioni riunite in sede consultiva (riferendosi specificamente al ricordato disegno di legge n. 1021) ha dato indicazioni di estremo interesse dalle quali il Parlamento non può certamente prescindere se intende riformare i controlli nel senso di renderli più adeguati alle necessità di una amministrazione moderna impegnata nello sviluppo economico e sociale del Paese, senza far venir meno quelle esigenze di garanzia nella gestione della finanza pubblica che è interesse della intera comunità nazionale, in quanto fornitrice delle risorse delle quali il potere pubblico si serve per perseguire gli obiettivi politici prefissati nel programma del Governo.

Ma la riforma non può essere solo limitata ai controlli sull'amministrazione dello Stato, come non può ignorarsi che esistono gravi problemi connessi al controllo sugli atti e sulle gestioni regionali ed alla giurisdizione contabile, in particolare per quanto riguarda il giudizio sui conti degli enti locali. Sono, altresì, noti i complessi problemi relativi allo *status* giuridico e retributivo del personale di magistratura ed alla utilizzazione del personale amministrativo.

In tema di controllo preventivo di legittimità e di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato previsti dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione esiste un rilevante apporto dottrinale che ha messo in risalto limiti e potenzialità della formula usata dal Costituente che nella sua migliore interpretazione non può avere significato riduttivo, quale quello implicito nella consueta locuzione « controllo di mera legittimità », laddove l'aggettivo « mera » serve a limitare il controllo ad aspetti meramente formali ed estrinseci dell'atto (il timbro, la firma del Signor Ministro, ecc.), come se il riferimento ai tre tradizionali vizi dell'atto amministrativo, violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, non

consentisse una piena valutazione della legittimità del provvedimento; tenuto conto, in particolare, che la valutazione dell'eccesso di potere consente una indagine particolarmente penetrante che sfiora addirittura il merito. Sicché può ben dirsi che, al di là delle formule usate dal legislatore ciò che condiziona la rispondenza degli istituti alle indicazioni della legge è l'impegno degli addetti, il loro scrupolo nell'osservanza delle incombenze loro attribuite.

Quale, dunque, la riforma da attuare? Crediamo che non possa essere quella globale che tutto trasforma, la cui aspettativa in fatto penalizza tutta l'attività di un istituto quando sarebbe possibile una riforma parziale ma capace di correggere talune distonie che si verificano nella funzionalità degli istituti. È questa la filosofia « operativa » che è alla base di questa nostra proposta che nondimeno incide notevolmente sull'ordinamento della Corte dei conti facendone un istituto nuovo adeguato alle esigenze di una moderna amministrazione in uno stato industriale dell'Europa occidentale.

Sul tema dei controlli relativi agli atti del Governo e dell'amministrazione statale ci riferiamo, come abbiamo detto, al parere della Corte dei conti in data 15 novembre 1978. In quella occasione la Corte aveva sottolineato come la riforma dell'ordinamento dell'Istituto non possa limitarsi agli atti da sottoporre al controllo preventivo e successivo, alla carriera e alle garanzie dei magistrati, e alla composizione del Consiglio di Presidenza, ma coinvolge numerosi altri aspetti non meno importanti e sentiti, che dovrebbero essere considerati in una visione unitaria dei problemi riguardanti l'ordinamento della Corte dei conti, le sue attribuzioni e la sua organizzazione.

A titolo esemplificativo si enumeravano alcuni problemi:

a) la istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, analogamente a quanto è stato attuato per la giurisdizione amministrativa ordinaria con la costituzione dei Tribunali am-

ministrativi regionali, non sembra che possa essere ulteriormente procrastinabile.

Le Sezioni giurisdizionali regionali, oltre ad attuare il decentramento giurisdizionale in materia di giudizi di conto e di responsabilità amministrativa e contabile, dando a tale materia un organico assetto secondo i principi costituzionali, colmerebbero il vuoto determinatosi nell'ordinamento giuridico con la dichiarazione di illegittimità degli organi di giurisdizione contabile di primo grado a livello locale, Consigli di prefettura e Giunta amministrativa della Valle d'Aosta (sentenze n. 55 del 1966 e n. 33 del 1968 della Corte costituzionale).

La istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali è stata più volte proposta (disegno di legge Atti Senato n. 752, V Legislatura; Atto Camera n. 205, VI Legislatura; proposta di legge n. 543 dei deputati Costamagna ed altri); ed è stato rielaborato dalla Corte dei conti un nuovo disegno di legge, che è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali si potrebbe attuare altresì un decentramento nella giurisdizione pensionistica;

b) da tempo è nota l'inadeguatezza del sistema di controllo esistente sugli atti delle Regioni a statuto speciale e sugli atti delle Regioni a statuto ordinario.

Difatti, gli atti delle Regioni a statuto speciale (con eccezione della Valle d'Aosta) sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le proprie regole; mentre l'attività amministrativa delle Regioni a statuto ordinario è sottoposta soltanto, relativamente alla fase deliberativa, al controllo di una apposita commissione.

Non può ignorarsi che il controllo sulle Regioni a statuto ordinario, oltre ad essere limitato agli atti deliberativi e perciò privo di validità, difetta di unità di indirizzo in assenza di un organo di controllo di coordinamento, non è esercitato da un organo indipendente e neutrale, ed inoltre non consente alla Corte dei conti di fornire al Parlamento il quadro completo della spesa pubblica.

Anche tale problema dovrebbe essere risolto nel quadro di una riforma dei controlli;

c) dopo oltre venti anni di esperienza dall'entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo degli enti pubblici che fruiscono di una contribuzione ordinaria (articolo 2) o di apporti in capitale (articolo 12) da parte dello Stato, è possibile trarre varie indicazioni per la modifica di tale legge e per una migliore organizzazione della Sezione controllo enti.

La legge disciplina diversamente il controllo a seconda che trattasi di enti assoggettati al controllo ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259; nel primo caso gli organi di revisione degli enti sono tenuti a trasmettere alla Corte i bilanci di previsione e i consuntivi e tutti gli atti deliberativi che la Corte richiede, nel secondo caso viene nominato un magistrato delegato al controllo che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'ente.

È evidente che, nel primo caso il controllo è esercitato in modo meno efficace e tempestivo rispetto a quello affidato al magistrato delegato al controllo, essendo quest'ultimo in condizione di svolgere le proprie funzioni con piena cognizione, immediatezza e continuità, potendo in ogni tempo acquisire gli atti necessari al controllo.

Da ciò l'esigenza di unificare le due ipotesi dell'articolo 2 e dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, stabilendo che in ogni caso il Presidente della Corte dei conti destina un magistrato presso ciascun ente sottoposto al controllo.

Con il riesame di tale materia, occorre considerare anche i poteri e gli adempimenti della Sezione del controllo, nonché l'organizzazione di essa, tenuto conto che ai 194 enti sottoposti al controllo (ai sensi degli articoli 2 e 12 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259) si sono aggiunti altri 142 enti (ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70).

Non va trascurata, infatti, la crisi dell'apparato sia di magistratura che ammi-

nistrativo della Sezione controllo enti, dovuta al fatto che la legge 21 marzo 1958, n. 259, nell'istituire la Sezione controllo enti non ha provveduto all'adeguamento dei ruoli organici della Corte alle nuove esigenze;

d) la carenza di personale di magistratura e amministrativa segnalata al punto c) per la Sezione controllo enti, investe tutti i settori della Corte.

L'inadeguatezza degli organici rispetto agli accresciuti compiti dell'Istituto, in relazione all'estendersi degli interventi pubblici in campo economico, al riconoscimento della giurisdizione della Corte in materia di conti degli enti locali, ai numerosi provvedimenti normativi di riapertura dei termini in materia di pensioni di guerra con implicazioni sul relativo contenzioso, eccetera, si è ulteriormente aggravata, per effetto dell'applicazione anche per la Corte dei conti dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che prevede la riduzione nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli di appartenenza di un numero di posti pari a quelli lasciati liberi dai dipendenti dello Stato ex combattenti e assimilati collocati anticipatamente a riposo.

Conseguentemente ad un aumento delle funzioni della Corte dei conti è corrisposta una riduzione del personale.

La situazione prospettata è divenuta insostenibile per il personale di magistratura a causa della continua erosione di posti nella qualifica di referendario, dovuta, oltre che all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, alla indisponibilità dei posti di tale qualifica in connessione con le promozioni soprannumerarie a consigliere ed a vice procuratore generale, per effetto dell'articolo 2 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

L'applicazione ai magistrati delle due citate norme comporterà a breve scadenza la totale mancanza di magistrati con qualifica di referendario.

Con l'articolo 50, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e con l'articolo 28 della legge 11 agosto 1973,

n. 533, è stata esclusa per i magistrati del Consiglio di Stato e per i magistrati ordinari l'operatività della norma di cui all'articolo 3 della legge sugli ex combattenti. Proponiamo che il problema sia risolto prevedendo analoga norma anche per i magistrati e per il personale amministrativo della Corte dei conti;

e) altro problema di grande rilievo riguarda l'esercizio del controllo.

La dottrina (e come viene peraltro attuato in tutte le istituzioni superiori di controllo esterno nei Paesi esteri) ha considerato l'angustia del limite di legittimità del controllo successivo sulla gestione finanziaria dello Stato. In tutti i Paesi, infatti, il controllo non è limitato alla regolarità della gestione, ma si estende ad un esame dell'attività dell'Amministrazione pubblica inteso ad accertare oltre che la regolarità, il buon andamento, il riscontro del raggiungimento dei fini voluti dalla legge e l'efficienza. Tale allargamento della valutazione dell'azione amministrativa darebbe un contenuto più ampio e penetrante al referto della Corte dei conti al Parlamento;

f) l'attività magistratuale della Corte dei conti poggia sul supporto dell'attività svolta dal personale amministrativo.

La riforma delle strutture e delle funzioni della Corte dei conti coinvolge pertanto l'esame delle esigenze dell'organizzazione amministrativa con la ristrutturazione del Consiglio di amministrazione, con la specificazione delle funzioni dirigenziali, con la specializzazione del personale di revisione e di concetto, e in genere con la migliore utilizzazione del personale amministrativo di tutte le carriere.

L'articolo 2 assoggetta al controllo preventivo i decreti del Presidente della Repubblica, ferma in ogni caso (con implicito rinvio all'articolo 3) l'esenzione del visto per i provvedimenti che sono espressione di poteri riservati alla esclusiva competenza del Capo dello Stato, includendo nel controllo sia i decreti aventi valore di legge ordinaria emanati dal Governo su delegazione del Parlamento

(articolo 76 Costituzione), sia i decreti che il Governo adotta in casi straordinari di necessità e di urgenza (articolo 77 Costituzione), oltre che i regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e su delibera del Consiglio dei Ministri. La scelta che contrasta con le ipotesi di cui al più volte ricordato disegno di legge n. 1021, si ispira alla tesi emersa nella sentenza n. 143 del 30 dicembre 1968, della Corte costituzionale.

Viene espressamente detto in tale sentenza che il controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione, concerne tutti gli atti, non in quanto siano amministrativi, ma per la provenienza dal Governo e da altri organi della Pubblica amministrazione. In sostanza il controllo di legittimità della Corte investe l'azione dell'Esecutivo, del quale appunto è diretto a garantire la legalità. In linea di principio tale controllo ha carattere generale e le esenzioni dal controllo preventivo previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1332 in quanto ancora vigenti, attengono ad atti tipicamente presidenziali.

Va precisato poi che il controllo della Corte dei conti, definito dalla Costituzione (articolo 100) di legittimità, è strettamente vincolato nei suoi canoni di valutazione dalle leggi vigenti; esso, come tale, integra il controllo sull'azione governativa esercitato dalle Camere, a tutela di sfere di valori diversi.

Tale tesi appare confermata dai lavori preparatori della Costituente e dalla pronuncia della Corte costituzionale sullo argomento (sentenza n. 121/1966), oltre che dalla prevalente dottrina, secondo cui con il controllo sugli atti normativi del Governo vengono in evidenza le caratteristiche e le finalità delle funzioni garantistiche attribuite alla Corte, quale istituzione suprema di controllo esterno. Si tratta cioè di assicurare una obiettiva e preventiva reazione al provvedimento normativo illegittimo, al fine di impedire che esso produca nell'ordinamento giuridico effetti irreversibili, tali che un successivo intervento del Parlamento non potrebbe

sanare. D'altra parte se il decreto-legge, per sua natura, innova il diritto obiettivo, esiste pur sempre un parametro certo di valutazione costituito dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, rispetto alle quali il provvedimento normativo emanato in via di urgenza dal Governo non può avere portata innovativa. In concreto, quindi, va riaffermato il potere della Corte dei conti di vagliare i decreti-legge in rapporto al metro costituzionale, con la conseguenza che il controllo esercitato può produrre effetto preclusivo dell'ulteriore corso del provvedimento solo in caso di macroscopiche difformità dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali.

A tali considerazioni è da aggiungere che lo Stato di diritto postula per definizione un armonico sistema di controlli, ognuno preordinato a specifiche finalità, per cui è perfettamente compatibile che in merito al medesimo atto (decreto-legge) si esercitino due sistemi di controllo, quello della Corte e quello del Parlamento.

Più agevolmente può argomentarsi sul controllo dei decreti delegati. Per essi non esiste alcun controllo parlamentare, poiché tale non può definirsi il parere della commissione parlamentare normalmente previsto per l'emanazione dei decreti delegati in attuazione di una legge di delega.

Oltre alle considerazioni sopraesposte sul carattere generale del controllo sugli atti del Governo voluto dall'articolo 100 della Costituzione, è da aggiungere che nella specie il controllo della Corte dei conti si incentra soprattutto sull'osservanza dei principi e criteri posti dalla legge di delega, e che quindi trattasi di un tipico controllo di legittimità.

È da ritenersi, infine, che qualsiasi norma intesa a sottrarre i decreti delegati, i decreti-legge e i regolamenti al controllo della Corte dei conti in deroga alla norma dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, non potrebbe essere posta in essere se non nella forma e attraverso la particolare procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

L'ultimo comma è inteso a risolvere il problema del controllo della Corte dei conti sul decreto di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, sottraendolo al controllo della Corte dei conti allorché il decreto che decide il ricorso è adottato in conformità del parere del Consiglio di Stato.

Si riconosce che il controllo sui decreti che decidono ricorsi straordinari non può avere la stessa latitudine del controllo sugli atti amministrativi, nella considerazione che il ricorso straordinario è posto su un piano parallelo e alternativo con la decisione giurisdizionale, ma non può trascurarsi che trattasi di atto del Governo che rientra nel controllo di cui all'articolo 100 della Costituzione e che peraltro occorre controllare che l'atto sia conforme al parere espresso dal Consiglio di Stato.

Pertanto, anziché sottrarre i decreti di cui trattasi al controllo della Corte dei conti, sarebbe sufficiente stabilire che il controllo è limitato agli aspetti formali e alla conformità del contenuto dell'atto al parere del Consiglio di Stato; oppure potrebbe evitarsi qualsiasi intervento normativo non sussistendo attualmente alcun contrasto giurisprudenziale fra il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sul controllo dei decreti del Presidente della Repubblica che decidono ricorsi straordinari.

Di notevole rilievo, a nostro avviso, nell'economia del progetto di riordinamento delle attribuzioni della Corte dei conti che si propone è la norma che attiva il controllo sulla gestione delle entrate pubbliche, in attuazione dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione che, attribuendo alla Magistratura contabile il controllo successivo « sulla gestione del bilancio » ha evidentemente voluto che il sindacato di legittimità fosse esercitato tanto sulle poste passive quanto su quelle attive.

Si tratta, a nostro giudizio, di un controllo di estremo interesse sotto un duplice profilo:

a) in quanto attiva uno strumento che si colloca decisamente fra quelli idonei a combattere l'evasione fiscale;

b) in quanto apre la strada a quel controllo « sulla gestione » sollecitato da più parti, sia in sede tecnica che politica.

Abbiamo detto che il controllo della Corte dei conti costituisce uno strumento importante nella lotta all'evasione fiscale, problema di grande attualità e verso la cui soluzione convergono le aspettative generali degli italiani convinti che l'evasione non solo limiti le risorse a disposizione del potere pubblico per la politica di intervento in campo economico e sociale, ma alteri profondamente lo stesso piano di intervento del Governo, per la parte che si basa sulla politica fiscale.

È noto, infatti, come negli ultimi anni la politica economica si atteggi sempre più spesso quale politica fiscale, nel senso che la utilizzazione degli strumenti di prelievo, nella imposizione diretta ed in quella indiretta, coadiuva in misura determinante l'azione politica dei governi sollecitando o comprimendo produzioni e consumi.

Lo strumento fiscale si presenta anche di estrema utilità nella politica di breve periodo, per interventi di carattere congiunturale destinati per loro natura ad incidere immediatamente sulle situazioni economiche ritenute meritevoli di attenzione. Si pensi, a questo proposito, alle imposte indirette destinate a regolare i consumi ed incidenti immediatamente sul bene tassato e recanti immediata entrata all'erario. Mentre non va trascurato che il sistema di liquidazione anticipata d'imposta, ampiamente introdotto nel nostro ordinamento, determina una immediata entrata svolgendo pur esso, ed anche nel settore delle imposte sul reddito, un'azione anticongiunturale nel breve periodo.

Abbiamo detto che il controllo della Corte dei conti costituisce un importante strumento di lotta all'evasione fiscale. Cosa che va ovviamente spiegata, dal momento che questo profilo è stato contestato soprattutto in ambienti del Ministero delle finanze. In realtà, nessuno più di noi è convinto che l'evasione si eviti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

soprattutto attraverso un sistema di norme tributarie destinato ad operare in tema di accertamento in termini tali da evitare che il contribuente si sottragga all'obbligo fiscale. In questo senso riteniamo che si dovrebbe operare soprattutto a livello di detrazioni d'imposta, cioè con un sistema che, per sua natura, è capace di mettere in risalto il reddito del contribuente al cui patrimonio è stata acquisita la somma che si porta in detrazione. Questo sistema, ampiamente sperimentato in vari paesi dell'Europa occidentale e negli Stati Uniti d'America, dove il sistema fiscale si ritiene particolarmente efficiente e meritevole di essere preso ad esempio, è praticamente ignorato nel nostro Paese dove sono ammesse limitate detrazioni (parliamo di detrazioni previste per la generalità dei contribuenti) solo per spese mediche, non già, tuttavia, nel presupposto di individuare il reddito del medico o della clinica, ma per alleviare gli oneri connessi a spese che nessuno vorrebbe essere costretto a fare. In un efficiente sistema di detrazioni si dovrebbero, invece, portare in diminuzione anche spese diverse, non solo quelle che riguardano esigenze vitali (le spese alimentari, ad esempio) ma anche quelle che i cittadini destinano ai divertimenti. Sono problemi che ci proponiamo di riprendere in altra occasione.

Il problema del controllo della Corte dei conti sulle pubbliche entrate (che a livello di Istituzioni superiori di controllo in campo internazionale trova accoglimento nella già richiamata dichiarazione di Lima) si pone oggi in modo concreto dopo che per anni se ne è parlato a livello di studiosi di contabilità pubblica e di seminari e commissioni di studio (anche all'interno della Corte dei conti) nonostante la relativa attribuzione, in forma — in vero — di « vigilanza sulla riscossione », si rinvenga già nella legge istitutiva della Corte dei conti.

Il tema non è ignoto al Parlamento. Già nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 la Corte dei conti affermava, infatti, che in materia di gestione delle

entrate, « una notevole evoluzione si rende necessaria, per quanto ne concerne il controllo », sottolineando, in particolare, che « nel quadro del sistema delineato dalla legge istitutiva della Corte dei conti, la vigilanza sulle entrate avrebbe dovuto, da un lato, garantire che tutte le entrate accertate fossero riscosse — individuando in tale occasione possibili responsabilità di funzionari ed agenti — e, dall'altro, consentire la graduale e continua acquisizione degli elementi sui quali basarsi, a fine anno, per la parificazione del rendiconto generale ».

« Un complesso di motivi, concludeva la Corte — fra i quali, preminente, la deficienza di mezzi e di personale — progressivamente aveva reso di fatto pressoché inoperante la vigilanza sulle entrate dello Stato », situazione « divenuta ancor più grave avendo la Costituzione (articolo 100) disposto, fra l'altro, che la Corte dei conti "esercita" il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", si che può inferirsi che oggetto del controllo della Corte debba essere la "gestione del bilancio" unitariamente considerata comprendente, cioè, sia la gestione delle entrate che quella delle spese ».

Su questa posizione conveniva anche il collega Silvestri, relatore su questo rendiconto generale, richiamando l'attenzione della Camera sul « severo richiamo » dell'Organo di controllo che a suo giudizio avrebbe dovuto essere sufficiente a far intendere a Parlamento e Governo la necessità di « rendere operante il precetto costituzionale proprio perché il Parlamento ha il diritto e il dovere di conoscere, non soltanto come vengono erogate le spese pubbliche, ma anche come il Governo e l'Amministrazione applicano in concreto il sistema tributario. E a tal fine — aggiungeva — che è stato predisposto l'insostituibile strumento costituito dal controllo di legittimità della Corte dei conti », venendosi « così a configurare, anche per le entrate, il duplice aspetto del controllo della Corte dei conti; di garanzia obiettiva della legittimità dell'attività dell'Amministrazione e di prope-

deuticità rispetto al controllo del Parlamento».

In dottrina è stato rilevato come la vigente normativa conferisca alla Corte dei conti, in materia di entrate, un duplice ordine di potestà di riscontro: di « controllo » in senso tecnico (secondo la accezione più consueta) talune; di controllo in forma di « vigilanza » le altre. Tutte, comunque, strumentali rispetto al controllo successivo sulla gestione del bilancio che si conclude con la pronuncia sulla regolarità del rendiconto generale dello Stato adottata dalle Sezioni riunite nelle forme proprie della giurisdizione contenziosa della Corte (articolo 41, testo unico n. 1214 del 12 luglio 1934) (S. Buscema, *La vigilanza della Corte dei conti sulle entrate: strumenti e prospettive*, in *Tributi*, 1965, n. 5, p. 15).

Alla funzione di controllo propriamente detta si riferiscono i « visti » e le « registrazioni » che ritroviamo nel caso dei decreti di approvazione di contratti attivi (articolo 18 del testo unico numero 1214 del 1934) (S. Sfrecola, *La registrazione dei decreti di approvazione dei contratti attivi*, *Il Fiorino*, 20 settembre 1969) e dei decreti di annullamento e di eliminazione di residui (articoli 265, 267 e 268 del regolamento di contabilità generale dello Stato).

Alla funzione di controllo mediante vigilanza fa richiamo la legge in tutte le altre norme, prive di qualunque indicazione in ordine a precisi atti o pronunce estrinsecativi della correlativa potestà. Funzione che si suole distinguere in:

a) *Vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate*, estrinsecantesi nell'esame dei così detti « prospetti riassuntivi » che le amministrazioni devono periodicamente trasmettere alla Corte perché questa — previa annotazione su proprie scritture — possa meglio svolgere il sindacato terminale sul rendiconto generale; prospetti contenenti i riassunti delle contabilità che gli agenti della riscossione sono tenuti ad inviare alle rispettive amministrazioni e che concernono, per ciascun capitolo di entrata, sia il dovuto che il

riscosso e cioè: il debito degli agenti anzidetti, le rate scadute a carico di essi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle Tesorerie dagli uni e dagli altri, le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme riscosse e non versate;

b) *Vigilanza sulla regolarità della gestione degli agenti della riscossione* (complementare a quella già detta), strumentale rispetto alla giurisdizione contabile esplicita dalla Corte sui medesimi soggetti, e che si estrinseca nell'esame delle relazioni ispettive dell'Ispettorato generale di finanza.

Tale sistema, ben lungi dall'assolvere benché minimamente l'elementare esigenza di garanzia di assoluta osservanza dell'ordinamento, esige un radicale intervento del legislatore, anche se talune indicazioni contenute nei richiamati istituti possono essere di guida nella riforma.

Abbiamo così, indicato, accanto ad atti amministrativi a contenuto generale che incidono sulla gestione delle entrate, come tali in alcuni casi assoggettati al controllo della Corte, in altri solo comunicati. Taluni atti interni all'amministrazione, in particolare atti di controllo interno, come tali capaci di fornire alla Corte utili elementi per l'esercizio del riscontro di sua competenza.

Ci riferiamo in particolare ai controlli di ragioneria ed a quelli dell'amministrazione finanziaria.

a) *I controlli di ragioneria.*

Il collegamento fra controlli di ragioneria e controllo della Corte appare imperniato su alcune essenziali norme del testo unico n. 1214 del 1934.

A norma dell'articolo 16 ad esempio, la Corte può chiedere « ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da essa dipendono le informazioni ed i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie ed i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni », mentre l'articolo 33 preve-

de che «ad integrazione delle normali funzioni di riscontro, la sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato».

Ebbene, in queste indagini la Corte può valersi dell'Ispettorato generale di finanza, istituito nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato ed al quale è demandata la verifica del regolare funzionamento di tutti i servizi che interessano direttamente o indirettamente la finanza dello Stato. L'Ispettorato provvede, inoltre, in conformità delle disposizioni del Ragioniere generale dello Stato, ad assicurare le verifiche attinenti alle scritture contabili ed alla resa dei conti; ad effettuare ispezioni amministrative e contabili previste dalle norme in materia; a vigilare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità di Stato.

Nel quadro del controllo sulle entrate è, altresì, utile un collegamento fra la Corte e le ragionerie centrali istituite presso i singoli ministeri. Esse, infatti, (articolo 27 della legge di contabilità dello Stato), vigilano affinché vengano osservate le norme contenenti la conservazione del patrimonio dello Stato, l'esatto accertamento delle entrate, la regolare gestione dei fondi di bilancio. È poi compito delle ragionerie centrali la tenuta delle scritture contabili e di tutti i registri necessari, affinché risultino gli effetti degli atti amministrativi sia in relazione alle entrate che alle spese (scritture patrimoniali).

b) I controlli delle Intendenze di finanza.

Particolare rilievo, nel quadro dei controlli interni in materia di entrate spetta alle Intendenze di finanza (S. Sfrecola, Le funzioni delle Intendenze di finanza, *Il Fiorino*, 11 ottobre 1969), uffici decentrati dall'amministrazione finanziaria presso i quali sono istituiti appositi reparti «Vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate» la cui attività ha determinato risultati positivi che sono sta-

ti dall'Amministrazione così compendiate, per quanto interessa in questa sede:

a) aumento delle riscossioni, specialmente nel settore delle tasse e imposte dirette sugli affari, con una conseguente, sensibile diminuzione degli articoli iscritti a campione;

b) notevole riduzione dei ricorsi giacenti presso le Commissioni tributarie.

Di estremo interesse anche le relazioni delle intendenze di finanza dalle quali si possono ricavare dati concernenti:

a) i residui attivi sui campioni demaniali e gli articoli di campione (tasse e imposte indirette sugli affari) rimasti da appurare;

b) la situazione del contenzioso tributario.

Nelle relazioni, sono altresì, contenute interessanti considerazioni generali con raffronto tra entrate tributarie e situazione economico-sociale in ciascuna provincia e specificamente osservazioni sui vari servizi ed in particolare sui residui attivi.

Nelle relazioni sono anche contenute varie proposte di modifica alle norme vigenti che potrebbero essere valutate, anche a mezzo della Commissione di studio.

In questo quadro si ritiene necessario che debbano essere inviati alla Corte dalle amministrazioni:

a) tutti gli atti di autonormazione delle autorità centrali, quali circolari, istruzioni, ecc., riguardanti comunque una entrata, di bilancio od extrabilancio;

b) gli atti contenenti i risultati, globali e particolari, di ispezioni e indagini, anche a carattere statistico, nonché le relazioni e le verifiche intorno ai servizi attinenti alla entrata.

Il controllo sugli atti delle regioni.

In tema di controllo sugli atti amministrativi delle regioni ad autonomia ordinaria, nella passata legislatura avevamo presentato una proposta di legge costituzionale (n. 1734) con la quale si disciplinava la «estensione del controllo della Corte dei

conti alle regioni ad autonomia ordinaria ed agli enti ai quali esse contribuiscono in via ordinaria ».

Notavamo, in quella occasione, come l'interesse che il controllo sull'azione amministrativa delle regioni a statuto ordinario assume nei riguardi della Corte dei conti presenta due aspetti.

Un primo profilo attiene al sistema quale è delineato dalla vigente normativa, comprendente in essa anche il profilo degli atti posti in essere dalle regioni su delega dello Stato. Un altro si colloca, invece, nella prospettiva di una revisione dell'attuale normativa, secondo criteri aderenti al sistema costituzionale.

In via preliminare ci si è chiesti se e quale interesse, in rapporto alle sue funzioni, abbia la Corte ad estendere il suo controllo agli atti delle regioni. La risposta è nella stessa legge 10 febbraio 1953, n. 62, che regola l'attuale disciplina del controllo sugli atti delle regioni. Anche a tacere di ogni riferimento alla Costituzione — ma il pensiero del costituente, secondo quanto si ritrae da una attenta lettura degli *Atti parlamentari*, era quello di attribuire alla Corte il controllo sugli atti regionali — l'individuazione dell'interesse della Corte prende le mosse dall'articolo 41 della ricordata legge 10 febbraio 1953, n. 62, che prevede, appunto la partecipazione di un magistrato della Corte, in qualità di membro, alle dette commissioni di controllo.

Problema delicato è quello relativo alla posizione che il magistrato della Corte assume, quale componente della commissione soprattutto per quanto concerne lo svolgimento dei lavori della commissione stessa.

In assenza di specifiche norme in proposito occorre in questa materia, rifarsi ai principi generali che presiedono all'organizzazione e all'attività degli organi collegiali, principi connaturali allo stesso carattere di collegialità dell'organo. Si tratta in particolare, ai fini che qui interessano, della disponibilità che ogni componente dell'organo deve avere della documentazione relativa a ciascun affare portato all'esame del collegio, affinché, nella deliberazione collegiale ogni componente sia posto

sullo stesso piano avendo piena certezza sia dell'ordine degli affari da trattare sia dello stato di ciascun affare.

Tenendo conto della possibile varietà che gli organi collegiali possono rivelare nella struttura organizzativa a questa esigenza insopprimibile può provvedersi in varia guisa. E così, mentre nella maggior parte degli organi collegiali l'ufficio di segreteria fa pervenire a ciascun componente, con un congruo anticipo rispetto alla data della seduta, l'ordine degli affari da trattare con la documentazione in copia dei singoli affari, in altri vengono seguiti criteri di maggiore semplicità al notevole numero degli affari da trattare o alla natura dell'organo: come nel caso in cui viene diramato l'ordine degli affari da trattare con l'avvertenza che della documentazione relativa ai singoli affari il componente può prendere visione nell'ufficio di segreteria. Criterio, quest'ultimo, che evidentemente rappresenta un *minimum* al disotto del quale verrebbe, in effetti, a perdere credibilità la funzione dell'organo collegiale, escludendosi che la mancata cognizione degli affari possa essere compensata dalla facoltà di chiedere al relatore, nel corso della seduta, notizie e chiarimenti sui singoli affari.

Sembra che talune commissioni regionali di controllo non seguano neppure il secondo criterio. In pratica, ai singoli membri della commissione verrebbero diramati, con adeguata documentazione, soltanto gli affari di cui sono relatori, senza alcuna indicazione o notizia degli altri affari che vengono all'esame collegiale.

Accertato, quindi, l'interesse della Corte ad inserirsi nel rapporto Stato-regioni, occorre ora individuare i possibili contenuti di questo interesse.

Non sembra che esso possa essere soddisfatto dalla presenza di un proprio rappresentante in seno all'organo dello Stato chiamato a controllare gli atti amministrativi regionali, nel senso cioè che, una volta designati i propri magistrati, la Corte dovrebbe disinteressarsi della funzione svolta dagli stessi.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La Corte dei conti è, infatti, il massimo organo di controllo del nostro ordinamento, per cui la previsione normativa di un magistrato della Corte in seno alla commissione mira appunto a portare alla commissione stessa non soltanto la preparazione professionale del magistrato, e, quindi, le esperienze della Corte con i suoi indirizzi giurisprudenziali, ma a costituire un vero e proprio collegamento con l'organo di controllo, anche ai fini della annuale relazione al Parlamento che, in una visione generale e completa della finanza pubblica non può ignorare, anche ai fini del coordinamento di cui all'articolo 119 della Costituzione, ciò che avviene nelle regioni.

Anche a voler trascurare qualsiasi altro possibile contenuto dell'interesse di cui si è detto, da ciò stesso discende quindi la esigenza di attivare un rapporto tra i magistrati componenti delle commissioni di controllo ed i presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo, in modo da consentire l'adozione di indirizzi il più possibile uniformi, in corrispondenza agli orientamenti assunti su analoghe questioni dalla Corte nell'esercizio del controllo sulla gestione dello Stato e delle regioni a statuto speciale.

Il cenno che si è fatto del collegamento magistrati-Corte in funzione strumentale rispetto all'esercizio del referto al Parlamento, referto che, privato dall'angolazione regionale, offrirebbe un quadro soltanto parziale della gestione della finanza pubblica, fermandosi al momento del trasferimento dei fondi alle regioni, va ora approfondito.

In tema di coordinamento della finanza pubblica è da ricordare che la Corte già riferisce al Parlamento sulla gestione delle regioni a statuto speciale, mentre, per quanto attiene alla gestione degli enti pubblici ai quali sono trasferite altre quote del bilancio statale, la Corte riferisce attraverso le relazioni della sezione controllo enti.

In questa direzione l'attivazione di un collegamento tra i magistrati che fanno parte delle commissioni e la Corte costi-

tuisce evidentemente un presupposto indispensabile. I magistrati stessi dovrebbero, in particolare, riferire alla Corte sull'andamento dell'azione amministrativa regionale quale è desumibile dall'esercizio del controllo.

Tralasciando per brevità altri possibili aspetti dell'interesse della Corte a controllare gli atti regionali (si pensi all'esercizio della giurisdizione contabile che, secondo un principio ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza investe amministratori, funzionari e agenti delle regioni anche a statuto ordinario), è evidente che la esigenza di stabilire un collegamento tra i magistrati che fanno parte delle commissioni di controllo e gli organi della Corte e di attivare un canale di informativa che consenta alla Corte di riferire al Parlamento sull'andamento della gestione delle regioni, vale a maggior ragione per gli atti che riguardano funzioni delegate dallo Stato alle regioni e che, secondo una dubbia interpretazione della Presidenza del Consiglio dei ministri (circolare 21 novembre 1972), andrebbero sottoposti al controllo delle commissioni regionali, in attesa che una apposita legge provveda ad individuare l'organo cui attribuire il controllo stesso.

I dubbi sulla legittimità dell'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri attengono in particolare alle conseguenze che esso determina sul piano delle attribuzioni della Corte.

Si potrebbe, infatti, eccepire che:

a) gli atti emessi dalle regioni nell'esercizio di funzioni delegate non cessano per questo di essere atti statali e alla gestione dello Stato sono imputati; si tratta, cioè, di atti oggettivamente statali che direttamente si riflettono sulla gestione del bilancio dello Stato;

b) non può essere accolta senza riserve la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato secondo cui, data la natura dell'atto di controllo, il procedimento riguardante gli atti emanati in forza di delega è regolato, salve diverse disposizioni di legge, dalle norme concernenti l'ente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delegato. Basti ricordare quanto in contrario ha osservato la Corte costituzionale (sentenza n. 40 del 1972) e cioè che è « perfettamente logico » che il controllo debba seguire la regolamentazione prevista per gli atti del delegante. Né vale la diversità della fattispecie presa in esame dalla Corte costituzionale (che presentava l'ulteriore angolazione dello spostamento del controllo da un organo statale, quale è la commissione regionale, di controllo, ad organi regionali quali sono i comitati di controllo sugli atti degli enti locali), in quanto l'osservazione si richiama ad un medesimo principio che non può non essere valido, quindi, anche nel caso di delega statale alle regioni.

In altri termini, il discorso andrebbe, se mai, rovesciato nel senso che soltanto una espressa norma di legge (a parte ogni eventuale profilo di costituzionalità) potrebbe sottrarre alla Corte il controllo su detti atti tanto più che il controllo della Corte trova la sua fonte primaria nell'articolo 100 della Costituzione. Sarebbe quindi per lo meno azzardato operare questa sottrazione attraverso una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) non appaiono, d'altra parte, attendibili le argomentazioni svolte nel parere del Consiglio di Stato in ordine ad una limitata interpretazione dell'articolo 100 della Costituzione; come pure quelle che vorrebbero costituire un supporto logico alla soluzione scelta, l'esigenza cioè del decentramento del controllo ad un organo istituzionalmente locale, mentre la Corte, pur avendo propri uffici decentrati, svolgerebbe istituzionalmente il controllo sugli atti dell'amministrazione centrale. Basterebbe ricordare sotto quest'ultimo profilo che, invece, è diversa la realtà normativa, in quanto gli uffici decentrati della Corte sono stati istituiti proprio in funzione del decentramento amministrativo e infatti essi esercitano il controllo sugli atti degli organi periferici dello Stato;

d) è, infine, da considerare che la tesi della Presidenza del Consiglio dei

ministri determina conseguenze in sede di controllo sui provvedimenti di somministrazione di fondi alle regioni a questo titolo e, comunque, in sede di giudizio di parificazione.

Per quanto riguarda il secondo aspetto del problema, e cioè la prospettiva di una revisione dell'attuale normativa del controllo sugli atti regionali, è nota la posizione da tempo ufficialmente assunta dalla Corte nelle annuali relazioni al Parlamento e ripresa nei discorsi di insediamento dei presidenti Rossano, Greco e Cataldi, una posizione che in sostanza si riassume nella prospettazione dell'esigenza di attribuire detto controllo alla Corte.

Per fare un discorso, che sia seriamente impostato, sul controllo degli atti regionali e sulle prospettive di un suo affidamento alla Corte, non si può trascurare il fatto che la Corte, nel testo della Costituzione, non è configurata come organo di controllo a competenza generale nei riguardi dell'azione della pubblica amministrazione, tanto che l'articolo 100 è sul punto sostanzialmente delimitativo, in quanto attribuisce alla Corte il controllo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, stabilendo altresì la partecipazione della Corte, nei casi e nelle forme indicate dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

In altri termini, il Costituente ha voluto il controllo della Corte, come esigenza essenziale e non rinunciabile nella costruzione del nuovo ordinamento, soltanto nei confronti dello Stato (il riferimento agli enti sovvenzionati dallo Stato non toglie validità all'osservazione e ne ha sottolineato la portata e il rilievo anche attraverso il raccordo diretto Corte-Parlamento).

Riprova di ciò si ha nel fatto che la Costituzione si occupa di controllo anche in altre norme, senza espressamente richiamare la Corte; a parte quanto previsto per le province, i comuni e gli al-

tri enti locali assoggettati al controllo di un organo della Regione (articolo 130), è proprio il caso delle Regioni, i cui atti amministrativi sono sottoposti al controllo, da esercitarsi in forma decentrata, di un organo dello Stato (articolo 125).

Quanto premesso non esclude tuttavia che l'attribuzione alla Corte di una siffatta funzione possa essere il frutto di una meditata considerazione di esigenze che il sistema costituzionale nel suo insieme dovesse postulare.

Di indicazioni in questo senso, anzi più d'una se ne rinviene nel disegno costituzionale. Anche a tacere degli atti della Assemblea costituente dai quali emergeva chiaro il pensiero del Costituente di attribuire il controllo dell'attività amministrativa delle regioni alla Corte dei conti in virtù della sua particolare qualificazione tecnico-giuridica, basta ricordare lo indirizzo assunto dal legislatore costituzionale, nel momento stesso in cui andava elaborandosi il testo costituzionale e anche successivamente; indirizzo che in un arco di tempo dal 1948 al 1963 ha dato luogo all'attribuzione alla Corte del controllo sugli atti della regione siciliana (Statuto siciliano del 1948) e della regione Friuli-Venezia Giulia (1963) e che è stato pure recepito nelle norme di attuazione degli statuti della Sardegna e del Trentino-Alto Adige.

Ove si riscontrasse, dunque, nella Corte la rispondenza di quelle esigenze che la Costituzione intende soddisfare, nulla si opporrebbe a considerare (anzi dovrebbe essere considerata) una siffatta prospettiva in relazione alla quale ci preme sottolineare che l'inserimento della Corte, attraverso lo svolgimento dell'attività di controllo, nel dialogo Stato-regione non altererebbe il sistema, anzi esalterebbe la posizione costituzionale della Corte.

Il problema del controllo sugli atti delle regioni a statuto ordinario presenta un aspetto di fondo che prescinde almeno in un primo momento, dalla individuazione dell'organo cui il controllo stesso dovrebbe essere affidato, quello dei connotati da attribuire a detto controllo in rapporto alle finalità generali o particolari

cui esso deve corrispondere. Da tale verifica dovrebbe emergere una serie di elementi idonei a disegnare un *identikit* dell'organo stesso e a vedere se e in quale modo modelli esistenti nell'ordinamento possano essere utilizzati, con ciò non escludendosi *a priori* la possibilità di adottare un modello differenziato rispetto a quanto si fa per lo Stato e per le regioni a statuto speciale.

Una prima osservazione riguarda evidentemente la norma costituzionale che prevede il controllo. L'articolo 125 della Costituzione stabilisce che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle regioni è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato.

La norma collocata nella prospettiva del sistema preordinato dalla Costituzione per regolamentare la vita e le funzioni delle regioni, enti dotati di autonomia legislativa, ci consente di individuare un primo elemento caratterizzante: quello che il controllo deve svolgersi in posizione di assoluta estraneità senza legami e rispetto agli organi governativi, e deve mirare esclusivamente alla verifica della conformità alla legge (soprattutto regionale) degli atti posti in essere dalle amministrazioni regionali.

Tralasciando per il momento angolazioni particolari (quali, ad esempio, il controllo di merito e l'esercizio del controllo attraverso un unico organismo avente articolazioni periferiche) vale a questo punto sottolineare che l'articolo 125 della Costituzione parla di controllo degli « atti amministrativi regionali » e che, partendo da tale formula e accettandola nella sua espressione letterale, è stato di recente negato che il controllo in discorso possa effettuarsi sull'attività in modo da realizzare un controllo globale e successivo sulla gestione amministrativa (e quindi in sostanza un controllo in funzione del Parlamento) dato che, a parte il contrasto con l'espressa statuizione costituzionale, ciò determinerebbe una grave e non giustificata lesione dell'autonomia.

Altro tratto strettamente connesso è rappresentato dal rapporto che necessariamente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

deve stabilirsi tra il controllo sugli atti e l'assemblea legislativa regionale, organo che approva il bilancio preventivo della regione con atto legislativo, che deve aver contezza del modo con cui la giunta ha svolto l'attività amministrativa conseguente al bilancio e ciò ai fini dell'approvazione — anche questa da farsi con legge regionale — del rendiconto consuntivo della regione e delle determinazioni da assumere sotto il profilo del controllo politico indubbiamente spettante all'organo legislativo regionale.

Il controllo sugli atti regionali deve costituire un canale che consenta la confluenza dei risultati del controllo all'organo legislativo regionale. Ma c'è di più: questo stesso canale deve consentire la destinazione dei risultati del controllo anche a un livello più alto, e cioè al Parlamento per la realizzazione del coordinamento stabilito dalla Costituzione tra la finanza dello Stato e quella delle regioni e degli enti locali, a mente dell'articolo 119 della Costituzione.

Nella prospettiva alla quale si è fatto ora cenno viene a perdere molta della sua importanza il problema dell'oggetto del controllo, se, cioè, esso debba essere esercitato sui singoli atti ovvero sull'attività di gestione globalmente intesa.

La Costituzione parla di controllo di legittimità sugli atti amministrativi e quindi appare corretto intendere che il Costituente si riferisse ad un controllo sui singoli atti sulla traccia di modelli che l'esperienza del sistema in quel momento vigente poneva alla sua osservazione.

È però da aggiungere che la considerazione dell'attività globale è, nel medesimo tempo, insita nella dimensione che si dà al controllo, giacché se è vero che il controllo di legittimità sugli atti è volto a verificare l'osservanza di precetti giuridici, è altrettanto vero che non può essere tagliato fuori dalla dialettica del controllo chi produce le norme giuridiche che costituiscono essenzialmente il parametro del controllo stesso, cioè nella specie il legislatore regionale, di modo che possa essere verificato il momento

attuativo delle norme, nell'ambito dei rapporti tra il legislatore stesso e gli organi da questo deputati ad amministrare. Come pure non può essere tagliato fuori — senza che con ciò sia da ritenersi vulnerata l'autonomia costituzionalmente garantita delle regioni — il Parlamento nazionale, cui la Costituzione attribuisce le funzioni di coordinamento già accennate.

A questo punto le osservazioni fatte possono consentire di tracciare l'*identikit* dell'organo di controllo i cui connotati, quindi, dovrebbero essere i seguenti:

a) posizione neutrale che garantisca l'esercizio del controllo esclusivamente su un piano di obiettivi criteri di valutazione;

b) idoneità a far confluire i risultati del controllo all'organo legislativo regionale, come oggi avviene per le regioni a statuto speciale, per le determinazioni e le valutazioni di competenza (in primo luogo ai fini dell'approvazione legislativa del rendiconto consuntivo), nonché al Parlamento per il coordinamento della finanza pubblica.

Altra osservazione, che ci sembra necessaria, concerne l'idoneità dell'organo a consentire l'eliminazione di prevedibili difformità di indirizzo nell'ambito di certe regioni.

Di certo può dirsi che le commissioni previste dalla legge n. 62, del 1953, non rispondono al connotato a), in quanto si tratta di organi amministrativi e in posizione non neutrale stante la loro composizione globale, non rispondono in alcun modo al connotato b); non consentono, quanto al terzo connotato, alcun coordinamento se non attraverso schemi gerarchici e quindi inaccettabili.

Anche a non parlare della posizione ufficiale assunta dalla Corte e di iniziative parlamentari in tal senso, sembra non sia difficile ammettere che l'attribuzione alla Corte del controllo sugli atti regionali darebbe positiva risposta alle esigenze che sono state fin qui sottolineate. Resterebbe, è vero, il problema

di individuare gli atti da sottoporre a controllo e di stabilire il procedimento relativo stante la probabile difficoltà di fare aderire al controllo regionale gli schemi e i procedimenti che si accompagnano alla funzione di controllo assolta dalla Corte in rapporto allo Stato; si tratterebbe, però, in fondo di un problema non preminente, e di non difficile soluzione, perché — anche a ritenere non realizzabile un sistema unico per ragioni di vario ordine, tra le quali la resistenza a modificare il tradizionale sistema di controllo vigente per lo Stato — nessun ostacolo concettuale si opporrebbe all'introduzione di sistemi diversificati, il che per altro potrebbe pure trovare spiegazioni o giustificazione nella diversa considerazione che la Costituzione ha dato al controllo statale e a quello regionale.

Sempre in relazione alla individuazione degli atti da sottoporre al controllo e per ultimo da aggiungere — parenteticamente — che del tutto insufficiente il criterio accolto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, ancorato alla tradizione del controllo prefettizio sugli atti dei comuni e delle province in merito al quale l'opinione concorde della dottrina e della pubblica opinione ha sollevato costanti critiche sul cui fondamento è difficile non essere d'accordo.

In quella occasione prospettavamo una modesta revisione costituzionale operando una integrazione del disposto di cui all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione.

La soluzione scelta, non discendeva da una riserva costituzionale della materia ma da una esigenza di carattere politico: il rafforzamento della posizione costituzionale della Corte dei conti in un momento in cui da parte di taluni, e di talune forze politiche, si tentava di far approvare, come già si è ricordato, una proposta di legge di revisione costituzionale intesa ad impedire che la Corte dei conti potesse sollevare in sede di controllo questioni di legittimità costituzionale.

Placatosi il dibattito su questa materia la nuova proposta che presento integra la legislazione ordinaria offrendo un

quadro complesso che ritengo armonico delle varie attribuzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti.

Di questi problemi ho discusso con amici e studiosi nel corso di un incontro-dibattito il 7 aprile del 1978 (S. Sfrecola, Incontro dibattito su Regioni e Corte dei conti, in *Rivista della Corte dei conti*, 1978) e lo stesso tema ho cercato di approfondire ulteriormente in un articolo di recente pubblicazione (M. Gargano, È necessario estendere il controllo della Corte dei conti alle Regioni ad autonomia ordinaria in *Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici*, 1979, pag. 100 e segg.).

La proposta consta di alcune norme, che crediamo importanti, riferite al tema dell'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi magistrati. A questo proposito sembra opportuno riandare ad un documento di estremo interesse, una « petizione » inviata alle Camere oltre 10 anni fa da oltre trecento magistrati della Corte dei conti e nella quale sono indicati con dovizia di particolari ed argomentazioni giuridiche la situazione attuale e le ragioni della riforma che si sollecita.

« Onorevoli Senatori, onorevoli Deputati — scrivevano in quella occasione i magistrati della Corte dei conti — le esperienze degli ultimi decenni hanno sempre più palesato l'esigenza che la vasta e complessa attività dei centri operativi facenti capo all'Esecutivo, e la connessa gestione di danaro pubblico, siano sottoposte ad un aggiornato e confacente regime di controllo, avente il fine ultimo di consentire al Parlamento ed alla collettività quell'assiduo e penetrante sindacato, nel quale da più parti viene ormai individuata una delle garanzie fondamentali di democraticità del sistema.

Nel suo disegno istituzionale, il costituente ha voluto che gli elementi da sottoporre a tale sindacato fossero assistiti da accertamenti e valutazioni provenienti da un organo imparziale affinché maggioranza e minoranze parlamentari potessero, nella loro dialettica, muovere da obiettivi punti di riferimento.

Senonché a distanza di tanti anni dalla Costituzione, che ha chiaramente fissato le peculiari attribuzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti ed ha sancito il principio dell'indipendenza dell'Istituto e dei suoi componenti di fronte al Governo, demandandone l'attuazione al Legislatore ordinario, la struttura del massimo organo di controllo della pubblica spesa risulta ancora fundamentalmente regolata dalla normativa del 1862 e del 1934.

Conseguentemente l'attività dell'Istituto continua a svolgersi nell'ambito di un sistema legislativo tipico dei precedenti ordinamenti, i quali, nel rispetto soltanto formale dei principi dello Stato di diritto, avevano in effetti realizzato una sostanziale subordinazione all'Esecutivo di ogni organo dello Stato che a quello potesse comunque contrapporsi in ragione delle sue funzioni istituzionali.

Al Governo risultano attribuite, dalla normativa tuttora vigente, forme gravi di ingerenza nella vita dell'Istituto, quali la libera scelta del Presidente della Corte, dotato di ampi poteri discrezionali, l'altrettanto libera scelta di metà dei Consiglieri (che la Corte costituzionale non abbia ritenuto tale potere in contrasto con la Costituzione non significa che esso rappresenti il modo migliore di attuarne i precetti), la possibilità di interferire sulle promozioni di tutti i magistrati, ivi compresa quella a Procuratore generale, nonché il potere di iniziativa, di cui è titolare in comune con il Presidente dell'Istituto, per la revoca e la destituzione dei più alti magistrati.

D'altro canto, un ordinamento piramidale e gerarchizzato al cui vertice si trovano il Presidente (coadiuvato dal Consiglio di Presidenza, composto dai più alti magistrati, e del Segretario Generale, che funge da vero e proprio capo del personale) e il Procuratore generale, caratterizza la struttura della Corte e dà luogo all'accentramento dei poteri in una ristretta oligarchia.

Il Presidente della Corte presiede istituzionalmente la Sezione del controllo sulle amministrazioni ed aziende statali; la

Sezione del controllo sulle gestioni finanziarie degli enti sovvenzionati dallo Stato, e le sezioni riunite, anche quando queste sono chiamate a decidere sui ricorsi di magistrati in materia di rapporto di impiego (avverso atti cioè che egli stesso ha contribuito a formare); procede alla composizione dei collegi giudicanti, alla formazione degli organici degli uffici e dei relativi provvedimenti di assegnazione e di trasferimento dei magistrati; applica le sanzioni disciplinari inferiori alla destituzione; nomina il Segretario generale; conferisce gli incarichi e può disporre l'erogazione di compensi speciali.

Il Procuratore generale è titolare esclusivo dell'azione di responsabilità per danni all'Erario nei confronti dei Ministri e dei pubblici funzionari e - a differenza del pubblico ministero nel processo penale - dispone del potere di archiviazione, sul quale le competenti sezioni non possono esercitare alcun controllo.

Pochi Consiglieri « delegati » esercitano monocraticamente (per altro senza effettive garanzie di inamovibilità) il controllo sulle amministrazioni ed aziende statali, coadiuvati da apparati burocratici, nei quali referendari e primi referendari, sprovvisti di poteri decisori, svolgono attività di mera collaborazione in posizione subordinata. Il principio monocratico, certamente legittimo ed auspicabile sempreché la pronunzia del giudice sia suscettibile di ulteriore sindacato, non si giustifica invece in questa sede. La registrazione di atti soggetti a controllo dovrebbe pertanto potersi ammettere - senza formali riunioni di organismi collegiali - solo nell'ipotesi di concorde avviso del referendario (o del primo referendario) e del Consigliere, conferendosi in tal modo all'attività di tutti i magistrati - senza compromettere la speditezza delle procedure - il rilievo ed il carattere di una effettiva funzione di magistratura.

Tutti i magistrati della Corte dei conti inoltre risultano privi delle indispensabili garanzie di indipendenza, soggetti come sono a immotivati trasferimenti e a rapporti informativi "segreti", che influenzano la "carriera" basata prevalentemente sul

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sistema della scelta. Né vige per essi il principio dell'assoluta unicità della retribuzione predeterminata per legge — parte integrante del sistema delle guarentige — sicché, sussiste tuttora la possibilità di percepire compensi speciali, discrezionalmente erogati, di ottenere, sempre per conferimento discrezionale, incarichi retributivi anche estranei alle attribuzioni istituzionali. I magistrati sono così in condizione di non poter esercitare appieno ed in posizione d'indipendenza la funzione imparziale che la Costituzione affida all'Istituto.

La derivazione governativa di alcuni dei più alti magistrati della Corte, la concentrazione in pochi "uffici" della massima parte dei poteri collegati alle funzioni e al governo dell'Istituto, il mancato riconoscimento ai magistrati di idonee garanzie di indipendenza, costituiscono i principali difetti di un sistema che espone facilmente l'Istituto a condizionamenti governativi, e, non consentendone il funzionamento secondo indirizzi, obiettivi, priva l'ordinamento di quella garanzia di legalità della spesa pubblica, da cui dipende, in definitiva, il buon andamento e la imparzialità delle amministrazioni controllate.

L'adeguamento delle strutture dell'Istituto ai principi del nuovo ordinamento costituzionale democratico si rivela quindi parte integrante di una riforma complessiva della Corte dei conti, che affronti anche tutti gli altri problemi connessi con la necessità di limitare il controllo preventivo agli atti di particolare rilevanza, di potenziare quello successivo come controllo di gestione (e non solo come controllo sui singoli atti), di conferire all'Istituto poteri ampi ed elastici per evitare che intieri settori della spesa pubblica si sottraggano al sindacato della Corte, di perfezionare il sistema della giurisdizione di responsabilità, alla quale debbono essere soggetti tutti gli amministratori di denaro pubblico indistintamente».

Sul tema dell'autonomia della Corte dei conti e della sua indipendenza dal Governo ci sembrano opportune altre due testimonianze. Rilevava, a questo proposito

il dottor Antonio Sciarretta, magistrato della Corte dei conti, in occasione del già ricordato incontro-dibattito su «Regioni e Corte dei conti», che «l'auspicato ampliamento delle funzioni attribuite alla Corte dei conti, postula come pregiudiziale la ristrutturazione della Corte dei conti, e su questo punto, sono d'accordo con l'illustrissimo relatore e con l'illustratore Presidente della nostra associazione, (i professori Buscema e Borzellino, che avevano parlato in precedenza, n.d.r.) tenendo conto del naturale raccordo controllo-giurisdizione la cui cerniera è individuabile nella Procura generale».

«È a tutti noto — egli proseguiva — che la Corte dei Conti, a trent'anni dalla emanazione della Carta repubblicana, è retta da norme tratte dalla primissima legge istitutiva, la legge 14 agosto 1862, n. 200, fu introdotta per effetto della più lontana legge 3 aprile 1933, n. 255, da norme cioè, o ampiamente superate dall'evolversi dei tempi e dalle funzioni che lo Stato moderno è venuto assumendo anche in campo economico, o comunque, ispirati a criteri ampiamente accentratori e di diretta subordinazione della Corte dei conti al governo».

«Le une e le altre contrastano per diversi motivi con la Carta costituzionale».

«Personalmente — aggiungeva ancora il dottor Sciarretta — sono d'accordo con coloro che affermano che una Corte siffatta non serve a nessuno, ed invero, non passa giorno che la Corte dei conti non assurga agli onori della stampa e degli atti parlamentari», ciò che a suo avviso «deve attribuirsi agli ampissimi poteri che le leggi vigenti attribuiscono ai vertici dell'istituto, poteri che si riscontrano solo nei reggitori delle monarchie assolute».

«Da ciò consegue uno stato di mortificazione per i magistrati, specie per i più giovani di ruolo, referendari e primi referendari, che pur sono componenti di una magistratura superiore».

Rinviando al potere politico la decisione «se la Corte dei conti è un istituto

necessario o meno nell'ordinamento vigente» e, in caso affermativo, muoversi per assicurare alla Corte dei conti ed ai suoi componenti « un organo di governo capace di assicurare l'indipendenza e l'immovibilità dei suoi magistrati ».

Nel suo intervento il dottor Sciarretta affermava, anche quale esponente dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, la necessità di statuire « la non cumulabilità di funzioni istituzionali in capo allo stesso magistrato, la disciplina delle cause di incompatibilità, l'onnicomprendività retributiva per i magistrati, l'abolizione dell'istituto del fuori-ruolo che consente ai magistrati di svolgere dalla data del loro ingresso nella magistratura della Corte, servizio esclusivo non istituzionale presso altre amministrazioni, talvolta con vantaggi economici non indifferenti ».

Terminava ricordando « che la Corte costituzionale con sentenza del gennaio 1978, riguardante l'estensione ai magistrati amministrativi e contabili dei benefici previsti dall'articolo 16 della legge n. 831 del 1973 per i magistrati ordinari, « ha auspicato l'intervento del legislatore, particolarmente per ciò che attiene al regime rispettivo delle nomine e promozioni, delle incompatibilità e delle inamovibilità, degli incarichi particolari, nonché delle prestazioni effettive non nominali, attinenti alle condizioni di istituto e al trattamento economico ».

È stato a questo proposito, rilevato (S. Buscema, La Corte dei conti e il controllo sulla finanza statale, in Atti del Convegno nazionale di studio su « Corte dei conti e finanza pubblica », Napoli 19-20 gennaio 1979) come « a) la nomina, del tutto discrezionalmente attribuita al Consiglio dei ministri, del Presidente della Corte dei conti (articolo 7 del testo unico n. 1214 del 1934) può far ricadere la scelta sia su persona estranea alla magistratura della Corte; sia su un magistrato della Corte; in entrambi i casi, mancando criteri obiettivi per la scelta, la nomina può essere effettuata in funzione delle « garanzie » che il nominando offre per i mini-

stri e per la classe politica dominante, non sempre coincidenti con quelle obiettive della collettività; b) la nomina del procuratore generale, pur dovendo essere solo formalmente deliberata dal Consiglio dei ministri su parere vincolante del Consiglio di presidenza della Corte, può essere ritardata in modo da creare un vuoto al vertice dell'intera Procura e comunque da incidere sul prestigio di chi a tale alta funzione è stato designato dall'interno della Corte; c) la scelta discrezionale di metà dei consiglieri, fra persone estranee alla magistratura della Corte, consente al Governo di programmare l'inserimento ai vertici della magistratura della Corte di persone di fiducia dei politici che hanno disposto o caldeggiato la nomina; tale possibilità rimane anche a seguito della regolamentazione dell'uso della discrezionalità per le persone da nominare;

4) la trasformazione della garanzia di inamovibilità — contenuta nell'articolo 4 della legge n. 800 del 1862 e trasfusa nell'articolo 8 del testo unico n. 1214 del 1934 secondo cui " i presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati né collocati d'ufficio a riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati " — in uno strumento di possibile pressione politica ove si consideri che: a) all'epoca della legge istitutiva, la Commissione offriva il massimo di garanzia da pressioni politiche, dato il diverso sistema di nomina del Senato e della Camera; mentre, nel nuovo assetto costituzionale tutti i membri della Commissione sono di estrazione politica; b) l'iniziativa, per promuovere il parere, è riconosciuta non soltanto al presidente della Corte ma anche al Governo, il quale per motivi politici ben potrebbe contare sull'appoggio della maggioranza dei membri della Commissione per liberarsi di presidenti e consiglieri non graditi in conseguenza della loro eccessiva indipendenza nel giudicare sulla legittimità degli atti del Governo e dei singoli Ministri ovvero sulla responsabilità amministrativa di questi ultimi ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Abbiamo voluto riportare le tesi del dottor Sciarretta e del professor Buscema perché le loro parole sembrano le più idonee a presentare le disposizioni concernenti l'organo di autogoverno della Corte e lo stato giuridico dei suoi magistrati, senza peraltro presumere che esse possano essere « in toto » accolte, convinti, tuttavia, di aver offerto un certo contributo al dibattito delle idee su un tema di tanto fondamentale importanza per l'affermazione dell'indipendenza di un Istituto la cui funzione nell'ordinamento democratico e repubblicano ormai, dopo le note polemiche sulla cosiddetta « proposta Branca » (seguita alla sentenza n. 226 del 1976 della Corte costituzionale), non sembra possa più essere seriamente messa in discussione quale strumento fondamentale di garanzia della gestione del pubblico denaro.

Il contenzioso tributario.

La proposta di legge introduce una importante innovazione: l'attribuzione alla Corte dei conti della competenza a giudicare sulle controversie in materia tributaria oggi attribuite alle Commissioni tributarie ed alla magistratura ordinaria.

Ora è noto come la lunga disputa sull'adeguamento del contenzioso tributario alle esigenze di un moderno Stato di diritto, nel quadro dei principî accolti dalla Costituzione repubblicana, non è terminata con la riforma disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 sulla base della delega conferita al Governo con la legge n. 825 del 1971. Le critiche mosse alla riforma si basano essenzialmente su una inadeguata tutela dei diritti dei contribuenti. Ad avviso di molti studiosi, tale inadeguatezza è dovuta anche alla non sufficiente tutela dell'interesse degli enti impositori, specie a seguito di una riforma tributaria che ha profondamente modificato i rapporti finanziari fra enti a base comunitaria (Stato, Regioni, Province, Comuni).

A questo punto sembra lecito domandarsi quali debbano essere i requisiti per una soluzione organica del contenzioso tri-

butario in una finanza pubblica unitaria ma articolata secondo l'espressa previsione costituzionale.

« Il primo requisito — ha osservato Salvatore Buscema, in occasione del recente 4° Convegno di contabilità pubblica di Perugia — riguarda la posizione di giudici che deve essere effettivamente posseduta dagli organi chiamati a comporre le controversie fra i singoli contribuenti e l'ente impositore. Nel precedente ordinamento costituzionale ed istituzionale poteva anche sembrare logico demandare la composizione delle vertenze in materia tributaria ad organi della pubblica amministrazione, ma tale impostazione non si concilia con i principî fondamentali della Costituzione repubblicana. È stato giustamente osservato: "è vero che nella dottrina si muovono dubbi, da diverse parti, sulla logica di fare decidere le controversie tributarie da veri giudici, anziché da organi amministrativi. Ma il dato che ci è imposto dalla Costituzione è proprio nel senso contrario, poiché si vuole assicurare l'attuazione della giustizia nella pubblica amministrazione, riconoscendo la facoltà al cittadino di rivolgersi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa" (G. A. Micheli, I possibili modelli alternativi di riforma del contenzioso tributario, in *Il contenzioso tributario — risultati e prospettive della riforma*, Padova, 1975, 5) ».

I dubbi sulla natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie — avallati dalla Corte costituzionale — sono stati in gran parte superati con la riforma del 1971-72, ma qualche perplessità rimane tuttora sulla piena rispondenza degli organi del contenzioso tributario ai requisiti di indipendenza ed imparzialità che un vero giudice deve possedere con chiarezza.

Sotto questo profilo potrebbe essere meritevole di considerazione la proposta della « abolizione definitiva delle attuali Commissioni » (F. De Domenico, Sulla riforma del contenzioso tributario, in *Tributi* n. 92, 1973, 47). Ovviamente, ciò nel presupposto che la materia del contenzioso tributario, con le necessarie semplificazio-

ni, venga attribuita alla competenza di un « giudice », ordinario o speciale.

« Il secondo requisito — sottolinea ancora il Buscema — è la "specializzazione" del giudice, nel senso che i magistrati chiamati a giudicare nella materia tributaria abbiano una adeguata preparazione professionale. Finora questo problema è stato sostanzialmente eluso con la separazione delle questioni relative « a valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie » da quelle di pura legittimità, riservando le prime alle Commissioni di I e II grado ed estendendo la competenza sulle seconde alla Commissione centrale e al giudice ordinario. L'esigenza di « un giudice togato *ad hoc* » per la materia tributaria è vivamente avvertita, in considerazione dell'alto « grado di tecnicismo della materia tributaria ». Invero, al Costituente non è sfuggita l'esigenza di conciliare l'unicità dell'ordinamento giurisdizionale con la specializzazione necessaria per giudicare in talune materie di elevato contenuto tecnico. Infatti, la Costituzione ha previsto sia la possibilità della istituzione « presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie » (articolo 102, secondo comma), sia l'attribuzione di alcune materie ad organi già esistenti (Consiglio di Stato e Corte dei conti, articolo 103) o da istituire (Tribunali amministrativi regionali: articolo 125, secondo comma). La materia tributaria non è stata prevista espressamente: donde la necessità di trovare una soluzione « consentita » dalla Costituzione in alternativa ad una revisione costituzionale ex articolo 138 della Costituzione. Quest'ultima via potrebbe sembrare la più facile per superare gli ostacoli che hanno finora incontrato le soluzioni concrete adombrate, anche se rimane obiettivamente difficile la procedura da seguire. Ma, a parte queste difficoltà che potrebbero essere superate con una robusta volontà politica, tale via denuncerebbe una assoluta mancanza di fantasia del legislatore ordinario nel trovare una soluzione che la Costituzione già consente ».

A questo punto, occorre riconoscere che il legislatore ordinario può soddisfare

l'esigenza della specializzazione del giudice per la materia tributaria in tre diversi modi:

1) creando, per la materia tributaria, sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari — analogamente a quanto è stato fatto per le controversie in materia di lavoro — integrando le medesime con la « partecipazione dei cittadini idonei estranei alla magistratura »; questa soluzione sarebbe consentita dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione anche se vengono paventati i negativi riflessi sul normale funzionamento dell'apparato giudiziario normale;

2) attribuendo il contenzioso tributario ai Tribunali amministrativi regionali in primo grado ed al Consiglio di Stato in grado di appello; questa soluzione sarebbe consentita dall'articolo 103, primo comma della Costituzione, trattandosi della tutela giurisdizionale dei contribuenti nei confronti della pubblica amministrazione;

3) attribuendo il contenzioso tributario alla Corte dei conti, che lo potrebbe esercitare in primo grado con strutture decentrate ed in secondo grado con le normali Sezioni giurisdizionali centrali; questa soluzione sarebbe consentita dall'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la Corte stessa ha giurisdizione — oltre che nelle materie di contabilità pubblica — anche « nelle altre specificate dalla legge », fra le quali ben può essere compreso il contenzioso tributario.

« Il terzo requisito — sempre secondo il Buscema — dovrebbe essere quello della "economicità" della giustizia sotto il duplice aspetto degli enti impositori e dei contribuenti.

Sotto il primo aspetto — a parità di garanzie — dovrebbe essere data la preferenza a quella soluzione che comporti il minor costo per la finanza pubblica; con ciò intendendo gli oneri che, in qualsiasi modo, gravano sul bilancio dello Stato e degli altri enti impositori.

Sotto il secondo aspetto, va tenuto presente che l'economicità per i contribuenti discende dal sistema di introduzione del giudizio e di difesa. Allo stato attuale i sistemi di difesa più economici sono quelli che consentono al contribuente di non avere l'assistenza di un legale. Questi sistemi sono già usati per le Commissioni tributarie e per il contenzioso pensionistico presso la Corte dei conti. Comunque, nella scelta del sistema di giustizia tributaria non può essere ignorato questo aspetto.

Il quarto requisito dovrebbe essere quello della "celerità" dei procedimenti per la rapida definizione degli accertamenti tributari. Questo requisito va visto sia nell'interesse del contribuente, sia nell'interesse dell'ente impositore. Il contribuente ha interesse alla sollecita definizione della vertenza nella misura in cui dalla decisione definitiva spera di ottenere un miglioramento rispetto a quanto già pagato in virtù degli strumenti giuridici posti a disposizione dell'ente impositore.

Ben più notevole appare l'interesse dell'ente impositore — e degli enti comunque destinatari del gettito tributario — alla sollecita definizione dell'accertamento tributario, in quanto le vertenze aperte influiscono negativamente sulla certezza delle relative entrate e, quindi, sui programmi della spesa pubblica.

Il quinto requisito dovrebbe consistere nella "armonizzazione" del contenzioso tributario con l'articolazione della finanza pubblica nel quadro della pur necessaria unitarietà. In altri termini, si tratta di conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali (articoli 119 e 128 della Costituzione) sia con l'unità della finanza pubblica, sia con la inscindibilità dell'obbligazione tributaria.

Il primo tipo di armonizzazione deve essere realizzato con gli strumenti del coordinamento finanziario. Questi strumenti variano a seconda del tipo e grado di autonomia finanziaria che il legislatore in concreto riconosce ai vari enti a base comunitaria. In via generale si può ammettere che la facilità di realizzazione del coordinamento è inversamente propor-

zionale al grado di autonomia concessa. Da ciò la tendenza, ampiamente manifestata in sede di riforma tributaria, all'accentramento della imposizione tributaria nello Stato.

Il secondo tipo di armonizzazione si presenta formalmente di più facile realizzazione, essendo soltanto uno il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria di fronte al quale si viene a trovare il contribuente. Senonché, dietro la facciata dell'obbligazione tributaria vi può essere un interesse di altri enti, destinatari in tutto o in parte del gettito del relativo tributo. Questa realtà — creata dal legislatore per alcuni tributi — non può essere ignorata nella predisposizione degli strumenti di accertamento e contenzioso tributario. Per quanto riguarda l'accertamento — una volta riconosciuta l'esigenza di soluzioni unitarie nell'interesse della finanza pubblica e della collettività — possono essere trovate forme di collaborazione fra i vari enti pubblici con gli strumenti giuridici consentiti dalla stessa Costituzione come: la delega intersoggettiva, la codipendenza degli uffici. Per quanto concerne il contenzioso tributario, l'armonizzazione degli interessi dei vari enti diviene alquanto difficile in un sistema di ingerenza dell'ente impositore e della sua Amministrazione nel meccanismo di composizione e di funzionamento degli organi giudicanti. È questa la situazione che si verifica — anche dopo la riforma — per le Commissioni tributarie di primo e secondo grado e per la Commissione centrale. Infatti, questi organi del contenzioso tributario conoscono delle controversie relative a tributi al cui gettito sono interessati gli enti locali e le regioni. Il legislatore ha ritenuto di tener conto di tali interessi attribuendo: ai comuni il potere di designazione di una parte dei componenti le Commissioni di primo grado, alle province il potere di designazione di una parte dei membri delle Commissioni di secondo grado. Non si può dire che questo sia un modo di armonizzazione degli interessi degli enti nel sistema del contenzioso tributario, sia perché non esiste alcuna correlazione fra il potere riconosciuto e l'effettiva tutela del-

l'interesse dei vari enti in seno alle Commissioni, sia perché sono state ignorate le Regioni.

Questa mancata armonizzazione potrebbe costituire la riprova della persistente inadeguatezza del sistema di contenzioso tributario.

Gli inconvenienti di questo tipo possono essere eliminati soltanto con l'attribuzione dell'intero contenzioso tributario ad un vero "giudice", di fronte al quale l'interesse dei vari enti può essere tutelato in posizione paritaria ed unitaria, specie se si sceglie un giudice con pubblico ministero.

Il sesto requisito dovrebbe essere ricercato nello "accostamento", al massimo possibile, degli organi giurisdizionali di primo grado del contenzioso tributario ai contribuenti. Ovviamente, occorre contemporaneamente tali esigenze con quelle organizzative degli stessi organi e dell'Amministrazione finanziaria. Da questo punto di vista occorre riconoscere che il massimo accostamento viene realizzato con le Commissioni tributarie e lo potrebbe essere altrettanto con la creazione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello. Va, peraltro, tenuto presente che la celerità dei trasporti — non paragonabili certamente a quella di un secolo fa — consente di fermare l'accostamento degli organi di primo grado al livello regionale con possibilità di creare più Sezioni nelle Regioni più grosse. Del resto, è questo il livello fissato dallo stesso Costituente per gli organi di giustizia amministrativa.

Il settimo requisito dovrebbe essere ricercato nel potenziamento dei canali di "collegamento col controllo esterno". Questo collegamento dovrebbe essere realizzato parallelamente a quanto già avviene per la giurisdizione contabile. Infatti, dal controllo — specie da quello successivo — possono emergere sia elementi per azionare eventuali giudizi di responsabilità, sia elementi per ulteriore attività di accertamento tributario da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, da cui però derivare ulteriore incremento del contenzioso tributario» (S. BUSCEMA, *Relazione al 4° convegno di contabilità pubblica*

sul tema: «Le entrate pubbliche — distribuzione, controllo e contenzioso», in corso di stampa, Perugia 19-20 ottobre 1979).

Alcune proposte.

La riforma del contenzioso tributario — disposta con la legge n. 825 del 1971 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 — non ha sopito, come si è detto, le precedenti dispute, ma continua a destare insoddisfazione, sotto la spinta dell'interesse dei contribuenti — specie di quelli con maggiore capacità contributiva e di difesa — e di una massa di persone con essi in vario modo collegata. Ciò spiega perché se ne continua a parlare, non soltanto in termini di applicazione del nuovo sistema, ma anche in termini di modifica più o meno radicale del sistema vigente.

L'analisi delle proposte più significative è stata condotta in sede scientifica tenendo presenti principalmente gli interessi degli enti pubblici impositori e della collettività nelle sue articolazioni.

La prima proposta — scartata dal legislatore in sede di riforma, ma che conserva una sua validità sotto il profilo costituzionale — è quella dell'attribuzione dei giudizi anche penali in materia tributaria alla competenza di sezioni specializzate della magistratura ordinaria.

Gli aspetti positivi di questa proposta possono essere così sintetizzati:

1) si inquadra nella previsione costituzionale della unicità dell'ordinamento giurisdizionale;

2) è consentita dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione anche con la eventuale partecipazione di esperti estranei alla magistratura;

3) risolve, in modo organico, il collegamento con la giurisdizione penale, di notevole rilievo nella materia tributaria; la valutazione globale dei fatti determinerebbe una maggiore efficienza per la giustizia tributaria;

4) la presenza del pubblico ministero consentirebbe una adeguata tutela dell'interesse generale degli enti impositori.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli aspetti negativi possono essere, invece, così indicati:

a) la ingente quantità delle controversie fiscali aggraverebbe eccessivamente il lavoro dei giudici ordinari, a meno che non si voglia provvedere ad un consistente ampliamento dei ruoli organici della magistratura ordinaria;

b) non sembrano tuttora chiari i confini della nozione di « sezione specializzata del giudice ordinario », sicché rimane alquanto dubbio che si possa concretamente realizzare quell'alto grado di preparazione professionale necessaria per giudicare i complessi e delicati rapporti fra il cittadino contribuente e l'ente impositore; né l'eventuale inserimento di esperti può costituire soluzione organica del problema;

c) se si riconosce alla materia tributaria la natura amministrativa, la soluzione giurisdizionale del contenzioso tributario non può essere ricercata nell'ambito dell'articolo 102 della Costituzione bensì del successivo articolo 103;

d) il comportamento ultrasecolare del legislatore — che ha sempre preferito le commissioni tributarie per la decisione delle controversie di estimazione, diffidando del giudice ordinario o comunque indipendente — può trovare spiegazione nel fatto che si tratta in realtà di « controversie la cui soluzione postula una larga sfera di libero apprezzamento » anche se formalmente vengono indicate « regole tecniche destinate a contenere l'esercizio della cosiddetta discrezionalità tecnica » (F. MAFFEZZONI, *Intervento al Convegno di S. Remo*, in « Il Contenzioso tributario », Padova 1975, 130); sicché, sembra fondato il timore di deferire tale funzione al giudice ordinario, sia pure con l'attenuazione delle sezioni specializzate.

Altra proposta è quella dell'attribuzione del contenzioso tributario ai Tribunali amministrativi regionali in primo grado e al Consiglio di Stato in secondo grado. Questa soluzione — che ha numerosi sostenitori in dottrina — ha un solido fondamento costituzionale se si considerano le controversie tributarie come tutela dei citta-

dini nei confronti della pubblica amministrazione e, quindi, rientranti nella « giustizia amministrativa » (articolo 103, primo comma, della Costituzione). Gli aspetti positivi di questa soluzione possono essere così sintetizzati:

1) realizzerebbe finalmente l'obiettivo di affidare ad un « vero giudice » le controversie tributarie, con un assetto definitivo della materia;

2) risulterebbero semplificate le procedure per la definizione delle controversie, nell'interesse sia dei contribuenti che degli enti impositori;

3) risulterebbe garantito il doppio grado di giurisdizione, secondo i principi desumibili dal sistema costituzionale;

4) verrebbe realizzato un giusto grado di accostamento dell'organo di primo grado ai cittadini interessati al contenzioso;

5) verrebbe realizzata la unificazione della giustizia amministrativa per la tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione, compresi i due versanti dell'entrata e della spesa.

6) la soluzione sarebbe ancor più organica se la fase giurisdizionale fosse « integrata con una fase amministrativa, avanti le commissioni tributarie, considerate come organi amministrativi, che sarebbe idonea a costituire un valido filtro, eliminando le controversie più agevolmente componibili » (G. A. Micheli).

Le riserve che possono essere avanzate nei confronti di questa soluzione riguardano essenzialmente:

a) il contenzioso tributario non può essere visto soltanto sotto l'angolo visuale della tutela dei contribuenti nei confronti dell'ente pubblico impositore, ma occorre tener presente il concomitante interesse obiettivo dell'ente; questa riserva potrebbe essere superata mediante l'istituzione presso ogni Tribunale amministrativo regionale di un ufficio del « Pubblico ministero » (articolo 8 della proposta di legge n. 2788 — Atti Camera, VII legislatura — d'iniziativa dei deputati Labriola ed

altri), cui affidare la tutela degli interessi pubblici; ma, analoga esigenza emergerebbe per i giudizi di secondo grado;

b) la mole delle controversie tributarie di estimazione renderebbe alquanto pesante il lavoro dei giudici amministrativi, per cui riemergerebbe l'esigenza di far sopravvivere le commissioni tributarie sia pure con la qualificazione giuridica di « organi amministrativi » per fungere da « filtro », il che vanificherebbe l'esigenza di semplificazione e celerità nella definizione delle controversie;

c) occorrerebbe ampliare i ruoli organici, sia dei TAR che del Consiglio di Stato, essendo le attuali strutture inadeguate a sopportare una mole tanto notevole di controversie (non meno di 500 mila in primo grado); questo ampliamento potrebbe offrire l'occasione per immettere magistrati con alta preparazione specifica per la materia tributaria, ma correrebbe il rischio di modificare l'attuale equilibrio della magistratura amministrativa;

d) occorrerebbe creare idonei strumenti giuridici per garantire anche « ai non abbienti » il diritto di difesa, in quanto le attuali procedure dinanzi ai TAR ed al Consiglio di Stato sono troppo onerosi per i cittadini con modeste risorse economiche, sicché si verificherebbe una assurda disparità di trattamento nei confronti di quei contribuenti che non possono permettersi l'assistenza di professionisti altamente specializzati.

Una terza proposta è quella di creare, con lo strumento della revisione costituzionale, un « giudice togato *ad hoc* », con tutti i requisiti degli altri giudici. Tale assetto « del contenzioso tributario dovrebbe comportare: 1) l'abolizione definitiva delle attuali commissioni; 2) l'istituzione di giudici speciali di primo e secondo grado con apposita legge costituzionale; 3) la formazione di ruoli organici di magistrati tributari » (F. DE DOMENICO, *Sulla riforma del contenzioso tributario*, in « Tributi » 1973, fasc. 92, p. 47). Con lo strumento della revisione costituzionale po-

trebbero essere superate tutte le difficoltà che le altre soluzioni incontrano sul piano della conformità al sistema costituzionale, ma non si possono ignorare i riflessi che ne deriverebbero sull'equilibrio dell'ordinamento giurisdizionale realizzato dalla Costituzione repubblicana. Tale equilibrio trova la sua espressione più significativa e sintetica nell'articolo 135, primo comma, della Costituzione che riserva un terzo dei giudici costituzionali alle « supreme magistrature ordinarie ed amministrative ». Tale qualificazione hanno oggi la Suprema corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ove venisse creata altra magistratura « superiore » per la materia tributaria, si porrebbe il problema del diritto della medesima a concorrere alla composizione della Corte costituzionale. Non potendosi modificare il numero complessivo dei giudici (15) e non potendo ridurre al di sotto dell'unità la designazione delle due magistrature esistenti (Consiglio di Stato e Corte dei conti), il posto alla nuova magistratura superiore non potrebbe essere creato che a scapito della magistratura ordinaria (Corte di Cassazione), la quale vedrebbe ridotte le sue designazioni da tre a due. Anche se ciò potesse trovare una qualche giustificazione morale nel fatto che la nuova magistratura verrebbe ad assorbire una parte dell'attuale competenza della magistratura ordinaria, non si può disconoscere che il turbamento dell'attuale equilibrio sarebbe troppo forte e politicamente inaccettabile per il prestigio della Corte di cassazione.

Oltre al problema dell'equilibrio fra le magistrature superiori - cui si aggiunge lo scoglio politico di una maggioranza parlamentare qualificata e compatta per azionare la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione - altri problemi - ha osservato il professor Buscema nella ricordata relazione - sorgerebbero dalla creazione di una magistratura tributarista autonoma e quindi separata dalle altre magistrature, fra cui:

« a) si tratterebbe di una giurisdizione prevalentemente amministrativa - e quin-

di in posizione di specialità nei confronti della giurisdizione amministrativa affidata a TAR ed al Consiglio di Stato — ma con interferenze con la giurisdizione ordinaria per la parte esecutiva delle decisioni nei confronti dei contribuenti e con la giurisdizione contabile per la tutela dell'interesse degli enti impositori nei confronti degli operatori dell'Amministrazione finanziaria;

b) la creazione di ruoli organici di magistrati tributaristi condurrebbe certamente ad un'alta specializzazione, ma lo stesso risultato si potrebbe ottenere rafforzando le magistrature esistenti ».

Altra soluzione — già suggerita parecchi anni fa — vorrebbe attribuire il contenzioso tributario alla Corte dei conti, la quale potrebbe esercitare questa funzione a mezzo di organi periferici (allo stesso livello dei TAR), in primo grado, ed a mezzo delle Sezioni giurisdizionali centrali, in secondo grado.

Anche questa soluzione — che potrebbe essere adottata, con legge ordinaria, in quanto consentita dall'articolo 103, secondo comma, della Costituzione — è stata finora scartata soprattutto in quanto:

1) le sezioni regionali non sono state finora create per le materie contabili, nonostante l'esigenza vivamente avvertita per un decente funzionamento di tale giurisdizione; sicché, allo stato attuale, manca il supporto organizzativo al quale agganciare il contenzioso tributario a livello periferico;

2) la volontà di alcuni ambienti politici di non attuare le sezioni regionali della Corte dei conti — nelle quali non si è voluto vedere un potenziale rafforzamento degli strumenti di garanzia delle comunità locali nei confronti dei loro amministratori — si è già manifestata in occasione della proposta di attribuzione del contenzioso tributario, anche per l'interesse di alcuni ambienti dell'Amministrazione finanziaria;

3) la scarsa garanzia di indipendenza dal Governo offerta dall'attuale struttura della Magistratura della Corte dei conti;

4) l'incapacità delle attuali strutture ad accogliere questa eventuale nuova funzione, senza un adeguato ampliamento dei ruoli organici del personale di magistratura e delle altre categorie.

Tutte situazioni, queste, alle quali porta definitivo rimedio la presente proposta di legge.

Una soluzione organica.

A conclusione dell'analisi da lui condotta nel suo pregevole studio il professor Buscema sottolineava come « le prospettive per una soluzione organica del contenzioso tributario, nel quadro di una finanza pubblica articolata, si basano sulla maturazione di una volontà politica che, superando tutti gli ostacoli frapposti da convergenti interessi non sempre emergenti (e perciò pericolosi):

a) attui concretamente e senza zone d'ombra — pericolosamente contagiose — un sistema di accertamento tributario che elimini in modo totale e definitivo le evasioni; naturalmente, con una Amministrazione finanziaria efficiente e costretta a muoversi esclusivamente sul binario della legittimità da un altrettanto efficiente sistema di controllo;

b) realizzi un contenzioso tributario capace di conciliare, senza riserve mentali, i diritti dei cittadini-contribuenti con quelli veri della collettività, al di fuori di ogni possibile sospetto di connivenze o di astuzie a tutto danno degli enti impositori e della collettività;

c) ricerchi il sistema migliore e lo realizzi, senza lasciarsi condizionare da pressioni di vario genere e da una dottrina non sempre disinteressata ».

Dando per scontata la maturazione della volontà politica in tal senso l'illustre studioso tentava la ricerca di una possibile soluzione organica secondo i requisiti in precedenza indicati.

Ammesso — quale mera ipotesi di studio — come definitivamente acquisita la natura giurisdizionale degli organi del con-

tenzioso tributario, il Buscema ha preliminarmente esaminato se convenga ristrutturare le Commissioni tributarie (ad uno o due livelli) come organi inequivocabilmente amministrativi, in modo da filtrare una parte notevole di controversie agevolmente componibili, filtro al quale si possono riconoscere effetti positivi sulla mole del contenzioso, ma che può destare qualche perplessità sulla celerità della definizione delle controversie in generale e sulla sua sostanziale equivalenza ad una transazione in materia non disponibile. La prima perplessità si potrebbe superare dando facoltà al contribuente di seguire preliminarmente la via amministrativa, mentre la seconda potrebbe essere superata sottoponendo le deliberazioni delle Commissioni tributarie al visto del Procuratore generale della Corte dei conti, quale titolare di eventuale azione di responsabilità amministrativa per inadeguata tutela dell'interesse degli enti impositori.

La conclusione è che « il legislatore non potrebbe ignorare questi aspetti di fondo nel valutare l'opportunità o meno di ripristinare le Commissioni con funzione puramente amministrativa. Ovviamente, bisogna anche tener conto che nella sistemazione organica del contenzioso tributario non vi dovrebbe essere posto per la distinzione fra questioni "di valutazione estimativa" e questioni di diritto ».

Ed ecco una rassegna delle varie proposte già esposte, ponendole a confronto con i requisiti indicati per una soluzione organica.

Prima soluzione: creazione di sezioni specializzate della magistratura ordinaria:

a) possiede inequivocabilmente la « posizione di giudice », offrendo il massimo grado di indipendenza ed imparzialità;

b) può essere adeguatamente realizzato il requisito della « specializzazione » nella materia tributaria, essendo anche possibile la partecipazione di « esperti »;

c) qualche riserva può essere avanzata sul requisito della « economicità », essendo necessario un incremento dei ruoli

del personale di magistratura e delle altre categorie, oltre alle spese di funzionamento delle nuove strutture; ancor più marcata è la riserva di economicità per la difesa dei contribuenti, a meno che non si voglia accentuare la posizione del pubblico ministero in questo tipo di giudizi;

d) potrebbe essere realizzato il requisito della « celerità », a condizione che il legislatore adotti procedure snelle e rapide sulla falsariga di quanto già realizzato per la materia del lavoro; esiste, però, il rischio di un ulteriore appesantimento degli altri settori della giustizia;

e) il requisito della « armonizzazione » con l'articolazione della finanza pubblica può dirsi realizzato, in quanto, di fronte al giudice che offre le necessarie garanzie di obiettività per tutti gli enti destinatari del gettito tributario, la difesa sarebbe adeguatamente curata dall'Avvocatura generale dello Stato;

f) possiede al massimo grado il requisito dell'« accostamento » ai contribuenti, dovendo le sezioni specializzate funzionare presso i tribunali e le Corti d'appello;

g) negativa appare la possibilità di realizzare idonei canali di « collegamento col controllo esterno »; a questa prospettiva, obiettivamente negativa, si potrebbe ovviare con un'adeguata accentuazione della posizione del pubblico ministero per i giudizi in materia tributaria;

Seconda soluzione: attribuzione ai TAR e al Consiglio di Stato:

a) possiede obiettivamente la « posizione di giudice » con le necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialità;

b) non dovrebbe offrire particolari difficoltà la realizzazione del requisito della « specializzazione » nella materia tributaria, data la sua stretta connessione con la materia amministrativa, della quale la prima è parte;

c) qualche riserva può essere obiettivamente avanzata, rendendo questa solu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione necessario un incremento dei ruoli del personale sia dei Tribunali amministrativi regionali che del Consiglio di Stato; nettamente negativo deve ritenersi il giudizio sulla economicità per la difesa dei contribuenti, in quanto la assenza del pubblico ministero rende necessaria l'assistenza legale per la difesa dei contribuenti stessi;

d) la realizzazione del requisito della « celerità » appare alquanto problematica, a meno che non si voglia tenere nettamente distinta la materia tributaria dalle altre materie amministrative, con adeguato incremento dei ruoli organici;

e) l'armonizzazione del sistema di giustizia tributaria con le esigenze di articolazione della finanza pubblica può essere adeguatamente realizzata specie nell'attuale tendenza all'accentramento della funzione di accertamento tributario; qualche difficoltà potrebbe sorgere nella ipotesi di una accentuazione dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali;

f) il requisito dello « accostamento » ai contribuenti può dirsi posseduto in grado adeguato, che è poi quello ritenuto valido dal Costituente per la giustizia amministrativa di primo grado; il registratore, per la materia tributaria, potrebbe anche far più largo uso della norma costituzionale che consente la istituzione di sezioni in sedi diverse dal capoluogo della Regione;

g) non realizzabile appare — allo stato attuale della struttura dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato — un qualsiasi collegamento col controllo esterno (ammesso che questo venga potenziato).

Terza soluzione: istituzione di un giudice tributario:

a) verrebbe a possedere certamente la « posizione di giudice » con la necessaria indipendenza ed imparzialità;

b) sarebbe realizzato al massimo grado il requisito della « specializzazione »

nella materia tributaria, al punto da rendere superfluo il filtro delle Commissioni amministrative;

c) qualche riserva deve essere avanzata sul requisito della « economicità », essendo necessaria la istituzione di ruoli per il personale di magistratura e delle altre categorie oltre alle spese di funzionamento dei nuovi organi; per la difesa dei contribuenti la economicità potrebbe essere realizzata istituendo presso questi organi giurisdizionali l'ufficio del pubblico ministero e rendendo facoltativa, almeno in primo grado, l'assistenza dei legali;

d) il requisito della « celerità » potrebbe essere adeguatamente realizzato, a condizione che siano sufficienti i ruoli organici e che siano ispirate alla massima celerità le norme di procedura;

e) il requisito della armonizzazione della giustizia tributaria con le esigenze di articolazione della finanza pubblica può essere adeguatamente realizzato se verrà affidata al pubblico ministero la difesa dell'interesse generale degli enti impositori o comunque destinatari del gettito tributario; in mancanza di che, la situazione non sarà dissimile da quella dei Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato;

f) il requisito dello « accostamento » ai contribuenti può ritenersi adeguato se per il primo grado verranno adottate le stesse circoscrizioni dei Tribunali amministrativi regionali, con possibilità per il legislatore di fare più largo uso delle sezioni in sedi diverse dal capoluogo della Regione;

g) un certo collegamento col controllo esterno potrebbe essere realizzato a condizione che presso questi organi giurisdizionali venga istituito l'ufficio del pubblico ministero, con poteri di iniziativa e di collegamento analoghi a quelli riconosciuti all'analogo ufficio per la giurisdizione contabile.

Quarta soluzione: attribuzione alla Corte dei conti:

a) possiede obiettivamente, per espressa posizione costituzionale, la « po-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sizione di giudice » con le necessaria garanzie di indipendenza e di imparzialità;

b) potrebbe essere adeguatamente realizzato il requisito della « specializzazione » nella materia tributaria, data la stretta connessione con il controllo sulle entrate oltre che con la giurisdizione contabile; nella prima attuazione la Corte dei conti potrebbe provvedere anche col reclutamento straordinario nelle qualifiche della magistratura (concorso per titoli) di persone particolarmente esperte nella materia tributaria (funzionari della Amministrazione finanziaria con adeguata esperienza, docenti universitari di diritto tributario, esperti delle Commissioni tributarie con sufficiente esperienza e preparazione di base), mentre nella prospettiva dovrebbe esser dato maggior peso alla prova di diritto tributario nel concorso di accesso alla qualifica iniziale della magistratura;

c) il requisito della « economicità » potrebbe essere adeguatamente realizzato, in quanto le sezioni regionali — che dovranno essere istituite per la giurisdizione contabile — potrebbero assorbire la competenza per il contenzioso contabile soltanto con lievi adeguamenti di organici; ancor più incisivamente può essere realizzata la economicità per la difesa dei contribuenti, in quanto già per la materia pensionistica esiste la facoltà di farsi assistere da legali e la presenza del Procuratore generale offre idonee garanzie di obiettività anche per i contribuenti meno facoltosi, come la giurisprudenza ampiamente dimostra;

d) il requisito della « celerità » potrebbe essere realizzato, a condizione che non venga condizionata la fissazione dell'udienza a preventive conclusioni scritte del Procuratore generale e che venga adeguatamente distribuito il personale di magistratura e delle altre categorie;

e) l'armonizzazione del sistema di giustizia tributaria con le esigenze di articolazione della finanza pubblica, verrebbe rerealizzata al massimo, in quanto verrebbero concentrati nello stesso ufficio (Pro-

curatore generale) sia il potere di azione per eventuali giudizi di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti di tutti gli enti impositori e destinatari del gettito tributario;

f) il requisito dello « accostamento » ai contribuenti sarebbe posseduto in grado adeguato, dovendo le sezioni decentrate coincidere tendenzialmente con le circoscrizioni dei Tribunali amministrativi regionali; pertanto, parallelamente a quanto consentito dalla Costituzione per questi ultimi, il legislatore potrebbe fare più largo uso della istituzione di sezioni in sedi diverse da quelle del capoluogo di Regione;

g) il requisito del collegamento col controllo esterno — adeguatamente potenziato per tutte le entrate ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione — verrebbe realizzato in modo organico ed efficiente come già avvenne per la giurisdizione contabile; da questo collegamento risulterebbe un indiscutibile potenziamento del sistema delle garanzie obiettive nell'interesse degli enti impositori e della collettività nazionale nelle sue articolazioni territoriali.

A questa analisi ci siamo attenuti operando per l'attribuzione della giurisdizione in materia di controversie tributarie alla Corte dei conti. Torniamo a sottolineare come questa scelta si presenti, oltre che costituzionalmente corretta, anche assai convenientemente sotto un profilo di economia legislativa consentendo di conciliare il massimo di garanzia per il cittadino-contribuente con il massimo di celerità e di efficienza per lo Stato.

Abbiamo previsto con un agile meccanismo la istituzione di sezioni staccate, mentre la possibilità, implicita nell'ordinamento, di istituire più collegi per ogni sezione dovrebbe consentire di far fronte alle esigenze del contenzioso.

Abbiamo previsto un modesto incremento della dotazione organica del personale di magistratura ed amministrativo della Corte dei conti (250 unità in tutto) che saranno reclutate con un meccanismo

estremamente agile, ripreso *in toto* dalla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. In questo caso si è voluto prevedere particolari agevolazioni per i docenti di diritto tributario, diritto finanziario e scienza delle finanze ed i funzionari dell'amministrazione finanziaria e — ovviamente — della Corte dei conti.

Il lavoro che affidiamo all'attenzione dei colleghi sollecitando il contributo di tutti, dei singoli e dei partiti, nasce da un lungo travaglio, da una lunga meditazione alla quale hanno dato il massimo contributo magistrati della Corte dei conti, funzionari e studiosi di discipline amministrative e contabili. In primo luogo ringraziamo l'Associazione magistrati della Corte dei conti che ha saputo dibattere anche in pubblico, scevra da qualunque remora corporativa, i temi dell'ordinamento dell'Istituto e delle sue attribuzioni. Ma va anche tenuto presente il contributo fattivo dei singoli e del quale sono testimonianza gli studi condotti al tempo della Presidenza del professor Giuseppe Cataldi. Molti troveranno, quindi, nel testo di questa proposta una frase, un comma, o un intero articolo da loro suggerito o forse, anche, avversato, nella

ovvia considerazione che sarebbe stato comunque difficile accontentare tutti.

Attenzione è stata prestata anche alle iniziative dei Sindacati e dei gruppi politici esistenti nell'ambito della Corte dei conti, tutti portatori di idee interessanti che hanno vivacizzato fin qui il dibattito all'interno dell'Istituto. Tutti — è necessario ribadirlo — sono stati capaci di superare il proprio « particolare » per farsi portatori di interessi generali. Così la Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, il Sindacato autonomo SNACo-UNSA, la DIR-STAT, il Gruppo di impegno politico della Corte dei conti, tanto egregiamente coordinato dall'amico Roberto Benedetti, hanno direttamente o indirettamente reso possibile la stesura di questo progetto in relazione: come unico motivo di merito rivendichiamo una sicura fiducia nella funzione di garanzia che la Costituzione attribuisce alla Corte dei conti nell'interesse supremo della legge.

Con queste considerazioni affidiamo ai colleghi questa iniziativa, sicuri che sapranno ritenerla una cosa importante per il funzionamento della nostra democrazia e, per tale ragione, si sentano impegnati ad approvarla con la necessaria celerità.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
DEI CONTROLLI

CAPO I

ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

ART. 1.

La Corte dei conti esercita, ai sensi degli articoli seguenti, il controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, delle Regioni, nonché sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato e le Regioni contribuiscono in via ordinaria; riferisce direttamente al Parlamento ed ai Consigli Regionali sui risultati del controllo eseguito.

CAPO II

DEL CONTROLLO SUGLI ATTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

ART. 2.

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

1) i decreti del Presidente della Repubblica, salvo quelli indicati nel successivo articolo 2;

2) i decreti di variazione al bilancio e di accertamento dei residui;

3) i provvedimenti ministeriali e dei comitati interministeriali che approvano programmi inerenti alla gestione del bilancio, nonché gli altri atti normativi di carattere generale o organizzatorio emanati dai Ministri, che abbiano incidenza sul bilancio dello Stato.

Il controllo sui decreti del Presidente della Repubblica che decidono ricorsi straordinari in senso conforme al parere del Consiglio di Stato è diretto ad accertare eventuali vizi formali dell'atto.

ART .3.

Sono esenti dal controllo di legittimità i decreti del Presidente della Repubblica attinenti alle seguenti materie:

- 1) grazia, commutazione di pena, amnistia, indulto;
- 2) assegnazione di seggi ai collegi elettorali e convocazione dei comizi elettorali;
- 3) convocazione e scioglimento delle Camere;
- 4) autorizzazione a presentare alle Camere ed a ritirare disegni di legge di iniziativa del Governo;
- 5) scioglimento dei consigli regionali, provinciali e comunali;
- 6) indizione del *referendum* popolare;
- 7) nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali;
- 8) concessione di cittadinanza, legittimazione dei figli naturali, cambiamento od aggiunta del cognome;
- 9) approvazione o modificazione dello statuto e delle norme regolamentari concernenti ordini cavallereschi e conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, cui non siano connessi oneri a carico del bilancio dello Stato;
- 10) autorizzazione ad usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri;
- 11) conferimento di qualifiche, titoli onorifici o nomine onorarie, cui non siano connessi oneri a carico del bilancio dello Stato:

ART. 4.

I decreti con i quali si approvano contratti o si autorizzano altre spese sono assoggettati al controllo preventivo quando l'impegno di spesa a carico del bilancio superi 150 milioni di lire ed acquistano efficacia qualora entro 30 giorni dalla data in cui sono pervenuti alla Corte dei conti non risultino deferiti alla Sezione del controllo o non abbiano formato oggetto di rilievo istruttorio. Decorso tale termine sono assoggettati al controllo successivo.

I titoli di spesa, corredati dai relativi documenti giustificativi, sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le modalità di cui al comma precedente. I titoli di spesa connessi agli atti assoggettati al controllo preventivo e quelli di importo inferiore a 50 milioni di lire sono sottoposti al controllo successivo.

È fatto obbligo alle Ragionerie centrali di rendere disponibili presso i terminali della Corte dei conti tutti i dati delle scritture contabili, relativi ad impegni definitivi di spesa ed a pagamenti disposti, immessi nel sistema elettronico.

Sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità gli atti di nomina, di progressione in carriera, di collocamento fuori ruolo e di cessazione dal servizio dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. Il controllo di legittimità sui procedimenti di concorso per i dipendenti delle Amministrazioni statali viene eseguito in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti di nomina. A tal fine debbono essere trasmessi alla Corte dei conti il bando, i verbali delle commissioni esaminatrici ed i decreti di approvazione delle graduatorie.

Sono assoggettati al controllo successivo i provvedimenti relativi al trattamento pensionistico nonché quelli concernenti il computo ed il riscatto di servizi a fini di quiescenza.

Gli atti concessivi di congedi ed aspettative nonché i provvedimenti di trasferimento che comportino oneri a carico del

bilancio dello Stato non sono assoggettati al controllo della Corte dei conti, alla quale debbono essere trasmessi in copia per le annotazioni nelle sue scritture.

ART. 5.

Il controllo successivo accerta, oltre alla legittimità dei singoli atti, la conformità della gestione, nel suo svolgimento e nei suoi risultati, alle modalità ed alle finalità stabilite dalla legge, nonché a criteri di economicità e di efficienza.

Copia degli atti assoggettati a controllo successivo è trasmessa, con la documentazione giustificativa, alla Corte dei conti, entro il decimo giorno dalla data di apposizione del visto, a cura del direttore del competente ufficio di ragioneria, che ne è responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Gli uffici di controllo hanno il potere di chiedere all'Amministrazione, fissando il termine per l'adempimento, i documenti da cui traggono origine le spese ed hanno altresì la facoltà di disporre accertamenti diretti.

Le pronunce che accertano l'illegittimità degli atti sottoposti a controllo successivo sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni interessate ed alla Procura generale della Corte dei conti. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti trasmette al Parlamento, con relazione, le pronunce di cui sopra, riferite al controllo eseguito nel corso del precedente anno.

ART. 6.

Ai fini del controllo sulla gestione delle entrate, sono trasmessi alla Corte:

- 1) gli atti con i quali si impartiscono direttive;
- 2) le relazioni ispettive delle Amministrazioni:

3) i dati e gli elementi relativi alla gestione delle entrate distintamente per tipi di tributi;

4) i conti riassunti dimostranti, per ciascun capitolo del bilancio, il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli agenti e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme rimosse e non versate;

5) i decreti con i quali si dispone lo annullamento dei crediti dello Stato;

6) le convenzioni inerenti a concessioni di beni del demanio pubblico;

7) i prospetti annuali previsti in ordine alla esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate a carico dei funzionari, impiegati ed agenti contabili.

Tutti gli atti o documenti che riflettono entrate erariali sono posti a disposizione della Corte presso le singole amministrazioni per gli accertamenti che, a mezzo dei propri magistrati e funzionari, la Corte riterrà di dover effettuare. I competenti uffici della Corte dei conti riterranno di dover effettuare.

ART. 7

Gli atti sottoposti al controllo sono ripartiti per l'istruttoria, tra i magistrati assegnati all'ufficio, dal consigliere delegato.

Il magistrato istruttore può chiedere chiarimenti all'Amministrazione mediante apposito rilievo istruttorio.

Ove ritenga l'atto legittimo, il magistrato istruttore lo trasmette al consigliere con richiesta di registrazione.

Il consigliere, se accoglie la richiesta, appone il visto ed ordina la registrazione dell'atto.

Negli altri casi la decisione è rimessa, previ ulteriori accertamenti istruttori ove necessari, alla Sezione del controllo con relazione motivata da comunicare anche all'Amministrazione che ha emanato l'atto.

La Sezione del controllo si riunisce solo nei casi e nei modi previsti dalla legge

e può essere articolata in collegi, secondo criteri stabiliti da apposito regolamento della sezione stessa.

ART. 8.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po, di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 1958 n. 240, assume la denominazione di "Delegazione della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po".

La Delegazione di cui al comma precedente esplica le attribuzioni già proprie dell'Ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po.

Al controllo di competenza della delegazione è delegato un Consigliere coadiuvato dal Primo Referendario o Referendario preposto all'Ufficio, costituito da un congruo numero di funzionari ed impiegati della Corte, senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici della Corte.

Il Consigliere dirigente la delegazione ed il Primo Referendario direttore dell'Ufficio collocati nella posizione fuori ruolo.

CAPO III

DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
SULLE DELIBERAZIONI
DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI.

ART. 9.

Le deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono soggette al controllo della delegazione regionale della Corte dei conti competente per territorio con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 1, 4, 5, 6 e 7.

ART. 10.

Ferme restando le disposizioni che disciplinano la costituzione e il funziona-

mento di Sezioni del controllo sugli atti delle regioni a statuto speciale già previste dalle vigenti leggi, sono istituite presso le corrispondenti Delegazioni della Corte dei conti sezioni per il controllo sugli atti e sulle gestioni delle Regioni a statuto ordinario.

La Sezione è presieduta da un Presidente di Sezione e composta da due magistrati uno dei quali delegato al controllo sugli atti della regione, nonché da due esperti in materie giuridiche titolari e due supplenti designati dal Consiglio regionale.

Può essere chiamato a far parte della Sezione il Consigliere preposto alla Delegazione della Corte dei conti.

La Sezione pronuncia con l'intervento di cinque votanti.

CAPO IV.

ENTI A CUI LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME CONTRIBUISCONO IN VIA ORDINARIA.

ART. 11.

L'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o una azienda autonoma statale, regionale o provinciale abbia assunto a proprio carico con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, le tasse e i contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti;

c) gli apporti al patrimonio degli enti pubblici, in capitali o servizi o beni,

ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria da parte dell'Amministrazione dello Stato o di una azienda autonoma statale ».

Gli articoli 12 e 14 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono abrogati.

ART. 12

Dopo l'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259 è inserito il seguente articolo 3-*bis*:

« Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di controllo, a norma della presente legge spettanti alla Corte dei conti, il presidente della Corte stessa nomina, con proprio decreto, un magistrato presso ciascun ente sottoposto a controllo.

Il magistrato interviene alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'ente. Egli ha facoltà, in qualsiasi momento, di acquisire notizie sull'andamento della gestione o su singole operazioni; può prendere visione presso gli uffici dell'ente ed acquisire copia di qualunque atto concernente la gestione; ove riscontri irregolarità, ne informa la Sezione e gli organi dell'Ente, che possono produrre in merito deduzioni scritte.

Il magistrato integra la Sezione di cui al successivo articolo 9 per gli adempimenti a questa spettanti, in ordine all'ente presso il quale egli esercita le funzioni previste dai precedenti commi e ad essa riferisce sulla gestione dell'Ente medesimo e sui risultati del controllo effettuato.

I magistrati della Corte dei conti non possono far parte dei collegi sindacali o di revisione degli enti sottoposti al controllo della Corte medesima.

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra nessun compenso è corrisposto ai magistrati della Corte dei conti, tranne il trattamento di missione, ove spettante, ed un gettone di presenza a titolo di rimborso spese, il cui onere è a carico dei rispettivi enti controllati ».

ART. 13.

All'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

« La Corte dei conti, inoltre, quando ne ravvisi l'opportunità, riferisce in qualsiasi momento al Parlamento sulle irregolarità riscontrate nella gestione finanziaria degli enti soggetti al suo controllo ».

ART. 14.

All'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Sezione di cui al comma precedente può essere articolata in collegi, secondo criteri stabiliti con apposito regolamento della Sezione stessa.

Un presidente di sezione coordina le attività di controllo ».

ART. 15.

Per l'assolvimento dei compiti di controllo sugli enti, la Corte dei conti, oltre che avvalersi del proprio personale, può chiedere, quando lo ritenga opportuno, che dipendenti di organi specializzati dello Stato eseguano ispezioni e verifiche sulla gestione finanziaria degli enti stessi riferendo i risultati.

TITOLO II

DELLA GIURISDIZIONE

CAPO I.

DEL CONTENZIOSO CONTABILE.

ART. 16.

Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti:

a) i funzionari, gli impiegati e gli agenti civili e militari dello Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario, nonché gli

amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti delle regioni e degli altri enti pubblici, territoriali ed istituzionali, che, nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche solo colposa, cagionino danno allo Stato, alla regione o all'ente pubblico dal quale dipendono;

b) i soggetti che, nell'esercizio di una funzione pubblica o di un servizio pubblico, svolti nell'ambito di semplice rapporto di servizio, o nell'esercizio privato di pubbliche funzioni, con propria azione od omissione anche solo colposa, cagionino danno allo Stato, alle regioni ed agli enti pubblici;

c) gli amministratori, i dipendenti e gli agenti degli enti pubblici economici che, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, comprese quelle connesse alla gestione di imprese a totale o parziale partecipazione pubblica, con propria azione od omissione, imputabile a dolo o colpa grave, cagionino danno all'ente dal quale dipendono, ovvero allo Stato o agli altri Enti pubblici.

ART. 17.

Il giudice ordinario che nel corso di un giudizio ravvisi ipotesi di danno alla finanza pubblica o al patrimonio pubblico, nonché all'ambiente naturale, ai beni culturali e ad altri beni di interesse della comunità nazionale e delle comunità locali, ne dà immediata comunicazione al Procuratore generale presso la Corte dei conti per il promovimento dell'azione di responsabilità. Analogo obbligo incombe al giudice amministrativo.

I funzionari preposti agli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli amministratori, i sindaci, i direttori generali ed i funzionari preposti ad uffici centrali e periferici degli enti pubblici, nonché gli amministratori ed i capi degli uffici delle Regioni e degli enti ed istitu-

zioni locali, che nell'esercizio delle proprie funzioni vengono a conoscenza di fatto dannoso per la finanza pubblica o il patrimonio pubblico, nonché ai beni di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, debbono al primo comma, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti. Analogo obbligo incombe ai componenti degli organi di controllo.

Sono inoltre tenuti all'obbligo di denuncia di cui al precedente comma: i Ministri, per i fatti imputabili ai dirigenti dei rispettivi dicasteri; i direttori generali delle amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici, per i fatti imputabili agli amministratori ed ai sindaci; i componenti degli organi che esercitano funzioni di controllo sulle regioni e sugli enti ed istituzioni locali per i fatti imputabili agli amministratori; i funzionari incaricati di attività ispettiva per i fatti accertati nel corso delle ispezioni.

Qualora gli amministratori, i dipendenti pubblici e i componenti degli organi di controllo di cui ai precedenti commi secondo e terzo vengano meno all'obbligo di denuncia, il Procuratore generale presso la Corte dei conti procede a loro carico, ove non sia possibile perseguire i diretti responsabili del danno, perché vengano condannati ad una pena pecuniaria rapportata al danno arrecato.

ART. 18.

I magistrati della Corte dei conti nell'esercizio di funzioni inquirenti hanno facoltà di accesso presso qualsiasi amministrazione pubblica e possono svolgere accertamenti di persona o a mezzo di organi dello Stato; possono altresì ordinare il sequestro di documenti presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, nonché inchieste o ispezioni. Gli stessi magistrati possono chiedere chiarimenti ed ordinare le esibizioni di atti, procedere a interrogatori, operare confronti, raccogliere deposizioni e disporre consulenze tecniche.

ART. 19.

Il Procuratore generale presso la Corte dei conti può chiedere il sequestro conservativo dei beni dei convenuti o dei convenibili in giudizio davanti la Corte dei conti.

Il presidente della Sezione giurisdizionale adita concede il sequestro con decreto, stabilendo il termine entro il quale il sequestro deve essere eseguito, e quello entro il quale lo stesso deve essere portato a conoscenza dell'interessato. Contestualmente fissa l'udienza per la convalida.

Il sequestro presso le pubbliche Amministrazioni è validamente eseguito, mediante notificazione del decreto di cui al comma precedente, ai convenuti ed alle Amministrazioni interessate, nel termine fissato dal giudice e con l'osservanza delle speciali norme concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici.

ART. 20.

L'articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente:

« Quando il Procuratore generale ritiene che non si debba promuovere il giudizio, chiede al Presidente della competente sezione l'archiviazione degli atti.

Il Presidente della sezione, su conforme deliberazione collegiale da adottarsi in camera di consiglio, dispone con decreto l'archiviazione ovvero rimette, con ordinanza, gli atti al Procuratore generale per la citazione in giudizio. I magistrati del Collegio che si è pronunciato per il rinvio a giudizio non possono far parte del Collegio giudicante sulla responsabilità dei pubblici dipendenti convenuti.

L'atto di citazione del Procuratore generale è notificato alle parti interessate.

La data di discussione della causa viene fissata dal Presidente della sezione con decreto in calce all'atto di citazione.

Il Procuratore generale, in ogni caso, rimette gli atti alla sezione competente, con le proprie osservazioni, decorsi due anni dalla data di conoscenza del fatto per il quale si procede.

Il Procuratore generale, entro due anni dall'apertura dell'istruttoria preliminare, deve promuovere l'azione di responsabilità, o chiedere l'archiviazione degli atti. Ove, per la complessità delle indagini, sia ritenuta necessaria una proroga, questa, su richiesta motivata dal Procuratore generale, può essere concessa con le modalità di cui al secondo comma in misura non superiore ad un anno ».

CAPO II.

DEL CONTENZIOSO PENSIONISTICO.

ART. 21.

I giudizi di competenza della Corte dei conti in materia di pensioni, assegni e indennità civili, militari e di guerra, nonché in materia di riscatto e riconoscimento di servizi e periodi a fini di quiescenza, sono instaurati con la presentazione dei ricorsi mediante deposito nella segreteria delle competenti sezioni, ovvero mediante spedizione per raccomandata alla segreteria medesima.

La segreteria della sezione alla quale il ricorso è assegnato dà comunicazione, entro 30 giorni, dell'avvenuto deposito del ricorso stesso all'amministrazione ed agli altri enti interessati.

L'amministrazione o l'ente interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, trasmette alla segreteria il fascicolo amministrativo. Entro lo stesso termine può proporre ricorso incidentale con le modalità previste per quello principale.

La segreteria della sezione dà comunicazione, entro trenta giorni, dell'avvenuto deposito del ricorso incidentale alle parti interessate.

ART. 22.

Il ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti può essere proposto anche avverso provvedimenti in materia di pensioni di guerra soggetti a ricorso gerarchico, il quale non è più proponibile dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.

La proposizione del ricorso giurisdizionale in pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima che l'amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso secondo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.

Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico.

ART. 23.

Le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengono di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario con qualifica dirigenziale a sostenere, anche oralmente nel corso del giudizio, la loro posizione.

ART. 24.

Il presidente della sezione competente assegna il ricorso, per l'istruzione, ad uno dei componenti del collegio giudicante.

Il magistrato istruttore dà comunicazione dell'inizio della sua attività alle parti con le formalità previste dagli articoli 136 del codice di procedura civile e 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Le parti, fino a quindici giorni prima della data dell'udienza, possono esaminare gli atti del giudizio, trarne copia, depositare documenti, memorie difensive e perizie o consulenze.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'istruttore, salvo che ritenga la causa matura per la decisione, provvede d'ufficio, con ordinanza, ad acquisire atti e documenti ed a disporre gli altri mezzi di prova che ritenga rilevanti ai fini del giudizio, fissando il termine per l'adempimento.

Ogni questione concernente l'attività istruttoria può essere proposta o riproposta in sede di discussione dinanzi al collegio.

Presso la Segreteria della sezione è tenuto, per ogni magistrato, un ruolo dei ricorsi a lui assegnati.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 174 del codice di procedura civile.

ART. 25.

Qualora il magistrato istruttore ritenga di dover procedere ad accertamenti medico-legali, nomina uno o più consulenti tecnici scegliendoli fra i componenti del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa, dell'Ufficio medico legale del Ministero della sanità o delle commissioni mediche presso gli ospedali militari. A tal fine le Amministrazioni interessate comunicano all'inizio di ogni anno alla Corte dei conti gli elenchi dei consulenti utilizzabili, con indicazioni delle relative specializzazioni.

Qualora la risoluzione dei quesiti posti comporti l'espletamento di accertamenti tecnici, questi sono svolti, sotto la responsabilità del consulente, presso l'organo sanitario di cui il medesimo fa parte.

ART. 26.

Ciascun collegio è composto da tre magistrati ed è presieduto dal Presidente della Sezione o dal magistrato più anziano. Il Presidente del Collegio svolge anche le funzioni di relatore ed estensore.

Il presidente della sezione dispone annualmente con ordinanza la composizione dei collegi. Essa può essere variata soltanto in casi di assoluta necessità.

ART. 27.

Il magistrato istruttore decide con decreto motivato le questioni pregiudiziali, quando con tale decisione definisce il giudizio.

Se le questioni pregiudiziali precludono solo parzialmente l'esame del merito, il magistrato istruttore provvede su di esse con decreto motivato, iniziando e proseguendo l'istruttoria limitatamente agli altri punti del gravame.

Il decreto di cui ai precedenti commi è impugnabile con reclamo motivato al collegio, da depositare o spedire per raccomandata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto stesso.

Pervenuto il reclamo, il magistrato compie gli atti istruttori del caso, salvo che non abbia già fissato l'udienza collegiale, e svolge eventualmente l'istruttoria concernente i punti del ricorso non pregiudicati.

Indi fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al collegio, che procederà a norma del successivo articolo 27.

La proposizione del reclamo avverso il decreto di cui al primo comma devolve l'intera causa al collegio.

ART. 28.

Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, al termine dell'istruttoria, il magistrato chiede al Presidente della sezione la fissazione dell'udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria, la quale ne dà comunicazione alle parti.

Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

ART. 29.

Nell'udienza pubblica di discussione, dopo la relazione della causa, il Presidente

invita le parti a formulare le proprie conclusioni e ad illustrarne i motivi.

Terminata la discussione, il collegio decide in camera di consiglio, anche in ordine alle spese di giudizio.

La sentenza e l'ordinanza sono rese pubbliche, entro il termine di giorni 60, mediante deposito nella segreteria della sezione che le ha pronunciate.

Gli adempimenti istruttori disposti con ordinanza del collegio sono affidati al magistrato relatore o ad altro componente del collegio stesso designato dal Presidente.

ART. 30.

Il segretario delle sezioni giurisdizionali esercita le attività attribuite al cancelliere nel processo civile.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

ART. 31.

Sono abrogate tutte le norme che disciplinano il ricorso principale e incidentale, nonché l'intervento e ogni altra attività processuale del procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi in materia di pensioni.

ART. 32.

Per i giudizi in corso alla data di cui al successivo articolo 33 si applicano le seguenti disposizioni:

a) ove non sia stata fissata l'udienza di discussione, si provvede alla designazione del magistrato istruttore ai sensi del precedente articolo 24;

b) ove sia stata fissata l'udienza, questa è tenuta dal collegio con l'intervento del Procuratore generale; nel caso in cui, per qualunque motivo, il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso è regolato dalle disposizioni della presente legge.

ART. 33.

Le norme del capo II (Titolo IV) della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO V

DELLE SEZIONI
GIURISDIZIONALI REGIONALI

ART. 34.

In ciascun capoluogo delle Regioni a statuto ordinario e speciale di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, sono istituite Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con competenza — estesa all'intero territorio della Regione — nelle materie indicate nel successivo articolo 33.

Alla Sezione giurisdizionale, già istituita nella Regione siciliana con l'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, numero 655, si applicano le norme di cui ai successivi articoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sono istituite sezioni staccate le cui sedi e le cui circoscrizioni sono stabilite con lo stesso decreto.

ART. 35.

Le sezioni giurisdizionali regionali giudicano, nelle rispettive circoscrizioni:

a) sui conti degli agenti appartenenti alle amministrazioni statali periferiche;

b) sui conti degli agenti contabili delle Regioni a statuto ordinario e speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti locali anche territoriali;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) sui conti da rendere da parte di chiunque abbia, a qualsiasi titolo, maneggio di denaro o di materie pertinenti alle Amministrazioni o agli Enti di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) sulla responsabilità dei funzionari, impiegati e agenti delle Amministrazioni statali, quando il fatto, da cui deriva il danno per l'Erario, si sia verificato nelle proprie circoscrizioni, nonché sulla responsabilità degli amministratori, funzionari, impiegati e agenti delle Regioni a statuto ordinario e speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli altri enti locali anche territoriali e degli Enti pubblici in genere;

e) sui ricorsi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica attribuiti dalle vigenti disposizioni alla giurisdizione della Corte dei conti;

f) sulle controversie in materia di:

1) imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) imposta locale sul redditi;

4) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché il disposto della nota n. 1 della parte III alla tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui la imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;

5) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

6) imposta di registro;

7) imposta sulle successioni e donazioni;

8) imposte ipotecarie;

9) imposta sulle assicurazioni.

ART. 36.

Le sezioni giurisdizionali regionali giudicano con un numero invariabile di tre votanti appartenenti alle diverse qualifiche.

Le sezioni sono presiedute da un Presidente di sezione o, in caso di assenza o

impedimento, dal più anziano dei consiglieri che le compongono.

Presso ciascuna sezione regionale giurisdizionale è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale.

L'assegnazione alle Sezioni giurisdizionali ed il trasferimento dall'una all'altra Sezione giurisdizionale dei magistrati hanno luogo con il loro consenso o, per esigenze d'ufficio, per un periodo non superiore ai due anni, non rinnovabile.

ART. 37.

È soppressa la seconda sezione giurisdizionale competente nelle materie previste dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Tali materie, compatibilmente con quanto disposto nel precedente articolo 35, restano attribuite alla competenza della prima sezione giurisdizionale, alla quale si applicano le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 36.

ART. 38.

Avverso le decisioni delle sezioni regionali giurisdizionali e contro quelle della sezione indicata nell'articolo precedente è ammesso appello alle sezioni riunite in sede giurisdizionale.

ART. 39.

I conti degli agenti contabili di cui all'articolo 35, lettere a), b), e c), una volta espletate le fasi di controllo o approvazione, ove previste, vengono trasmessi alla segreteria della sezione regionale giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio, non oltre 60 giorni dalla loro presentazione, unitamente alle osservazioni, opposizioni e contestazioni formulate durante le predette fasi, agli eventuali reclami dei contribuenti ed a notizie circa inchieste, ispezioni amministrative o procedimenti giudiziari.

ART. 40.

Il direttore della segreteria della sezione giurisdizionale comunica l'avvenuto deposito dei conti al Presidente della Sezione stessa, che designa il relatore. È facoltà del Presidente della Sezione assegnare ad ogni singolo magistrato un settore di conti per Amministrazione o per Enti.

Al giudizio di conto si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e nel Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Il giudizio sul conto, qualora non definito, si estingue entro tre anni dall'avvenuto deposito del conto presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale, salvo che, entro tale termine:

a) il giudizio non sia stato già iscritto a ruolo;

b) non siano state emesse ordinanze istruttorie o depositata la relazione sul conto;

c) non risultino pendenti, nei riguardi degli agenti, inchieste amministrative o giudiziarie per le gestioni cui i conti si riferiscono.

La dichiarazione di estinzione del giudizio è pronunciata dal Presidente della Sezione.

L'estinzione non preclude l'esercizio, da parte del Procuratore Generale, dell'azione di responsabilità nei riguardi dell'agente contabile.

ART. 41.

I conti giudiziali riconosciuti regolari o per i quali sia intervenuta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo precedente, vengono restituiti, a cura della Segreteria, alle rispettive Amministrazioni ed Enti, che sono tenuti a custodirli.

ART. 42.

Nei giudizi di responsabilità a carico di amministratori, dipendenti e agenti dello

Stato e degli Enti pubblici considerati nella presente legge, la prova del dolo o della colpa e del danno è a carico del Procuratore Generale.

Il diritto al risarcimento del danno si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice Civile.

Le disposizioni di cui agli articoli 83, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 52, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si applicano anche nel caso di responsabilità contabile degli agenti dello Stato, delle Regioni e degli altri enti indicati all'articolo 35.

ART. 43.

I giudizi di responsabilità e quelli ad istanza di parte di cui all'articolo 35, lettera e), per quanto non previsto dalla presente legge, sono regolati dalle norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e del relativo regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

ART. 44.

Ai giudizi sui conti pervenuti alla Corte fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 40, terzo, quarto e quinto comma.

La dichiarazione di estinzione è emanata dal Presidente della I Sezione giurisdizionale ordinaria.

I conti per i quali non è dato emettere la dichiarazione di estinzione e che non rimangono attribuiti alla I Sezione Giurisdizionale, ai sensi della presente legge, vengono trasmessi a cura della Segreteria alla competente Sezione regionale giurisdizionale.

I giudizi di responsabilità pendenti innanzi alla II Sezione Giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla I Sezione Giuri-

sdizionale o alle Sezioni Giurisdizionali regionali competenti per territorio.

ART. 45.

Il personale di magistratura ed amministrativo, assegnato per il funzionamento ed i servizi delle Sezioni giurisdizionali regionali, è collocato in posizione di fuori ruolo.

TITOLO VI
DEGLI ORGANI
DELLA CORTE DEI CONTI

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

ART. 46.

Il Consiglio di Presidenza, costituito con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto:

- 1) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
- 2) da 6 presidenti di Sezione, di cui i tre più anziani tra quelli assegnati a funzioni di controllo e i tre più anziani tra quelli assegnati a funzioni giurisdizionali;
- 3) dal procuratore generale;
- 4) dal segretario generale, con funzioni di relatore;
- 5) da 8 magistrati delle qualifiche di presidente di Sezione, consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario di cui almeno uno con qualifica — al momento dell'elezione — di consigliere e vice procuratore generale, di primo referendario e di referendario.

All'elezione dei componenti di cui al numero 5 partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità di cui al successivo articolo 45 o cessano per qualsiasi causa dal servizio, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente più anziano nella qualifica, tra quelli di cui al precedente numero 2. Il vice presidente sostituisce il presidente tutte le volte che questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di servizio nel ruolo di magistratura della Corte.

ART. 47.

Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, si trovino nella posizione di fuori ruolo per assolvere funzioni non di istituto.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonizione, se non siano trascorsi, dalla data del provvedimento di irrogazione, un periodo di almeno cinque anni per il caso della censura e di almeno dieci anni per i casi più gravi.

ART. 48.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza di cui al numero 5 del precedente articolo 46, è istituito presso la Corte dei conti in Roma un unico ufficio elettorale composto da un presidente di sezione, che lo presiede, designato dal Presidente della Corte. nonché dai

due consiglieri o vice procuratori generali più anziani nelle qualifiche in servizio presso la Corte stessa.

Le elezioni hanno luogo, nella prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data sono soppressi il Consiglio di Presidenza, nonché le sezioni del Consiglio stesso previste dagli articoli 14 e 15 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno 30 giorni prima della data stabilita.

Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a cinque. Le preferenze eventualmente espresse in eccedenza sono nulle, mentre rimangono valide le prime.

Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal n. 5 dell'articolo 46, hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

ART. 49.

L'ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio di Presidenza e debbono pervenire nella segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio di Presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

ART. 50.

Il Consiglio di Presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Corte dei conti.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

ART. 51.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno 11 componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati e comunque quando ne faccia richiesta almeno quattro componenti persenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

ART. 52.

Il Consiglio di Presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

Esso, inoltre, delibera:

1) sulle piante organiche del personale di magistratura e — sentito il Consiglio di amministrazione — di quello amministrativo degli uffici giurisdizionali e di controllo centrali e periferici, nonché degli altri uffici della Corte dei conti, con l'indicazione del numero dei magistrati con funzioni direttive superiori e del personale di magistratura ed amministrativo delle altre qualifiche;

2) sulla consistenza minima di ciascun ufficio, da stabilire all'inizio di ogni anno in relazione all'effettiva disponibilità complessiva di personale, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda i dipendenti della carriera amministrativa;

3) sulla composizione delle Sezioni riunite delle Sezioni giurisdizionali e di controllo;

4) sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi di istituto, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto concerne questioni relative al personale amministrativo;

5) sulle indicazioni dei concorsi per l'accesso alla magistratura e sulla designazione dei componenti delle relative commissioni di esame;

6) sulle promozioni nonché sulle assegnazioni a sedi, funzioni ed uffici e sui trasferimenti dei magistrati in base a criteri oggettivi di avvicendamenti;

7) sulla nomina del Procuratore generale;

8) sulla nomina del segretario generale;

9) sul conferimento di incarichi e sulle autorizzazioni ad accettare gli incarichi, inclusa la partecipazione a commissioni esterne di esame, nei limiti previsti dalla legge e tenendo presenti le incompatibilità derivanti dalle funzioni in atto svolte;

10) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati.

Il Consiglio esprime altresì parere su qualsiasi affare indicato dalla legge e sottopostogli dal Presidente della Corte, nonché sulla nomina dei consiglieri riservata al Governo.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio quando trattasi di nomine, promozioni o sanzioni disciplinari che comportino la sospensione o la risoluzione del rapporto di impiego, e con ordinanza del Presidente della Corte in tutti gli altri casi.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
CORTE DEI CONTI.

ART. 53.

Il Consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti esercita le funzioni stabilite dalla legge in materia di personale per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria.

Il Consiglio è nominato annualmente con ordinanza del Presidente sentito il Consiglio di Presidenza, ed è composto:

a) da un presidente di sezione che lo presiede;

b) dal segretario generale con funzioni di relatore;

c) da cinque magistrati con qualifica di consigliere o equiparata, scelti fra i più anziani del ruolo, assegnati rispettivamente alla Sezione controllo-Stato, alla Sezione controllo-Enti, alle Sezioni giurisdizionali, contenzioso contabile e contenzioso pensionistico, e alla Procura generale;

d) da cinque funzionari della carriera direttiva con maggiore anzianità di servizio di cui due con qualifica dirigenziale e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Un magistrato addetto al segretariato generale, designato dal Presidente della Corte dei conti, esercita le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, funge da presidente il consigliere più anziano.

Per ognuno degli altri membri e per il segretario è previsto un supplente, nel rispetto dei criteri sulla relativa estrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione, eccezion fatta per il segretario

generale, per i rappresentanti del personale e per il segretario, non possono essere confermati più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti oltre il presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

TITOLO VII

DELLO STATUTO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 54.

Il Presidente è nominato fra i magistrati della Corte dei conti che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive superiori, con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente di Sezione della Corte dei conti più anziano nella qualifica.

ART. 55.

Le dotazioni organiche relative alle qualifiche di consigliere, di vice procuratore generale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni due nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di promovibilità, la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

I primi referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio di complessivi anni quattro nella ma-

gistratura della Corte, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di promovibilità, la promozione a consigliere o vice procuratore generale dalla data di compimento della anzianità suddetta.

I magistrati di cui al secondo ed al terzo comma continuano nell'esercizio delle funzioni che svolgevano all'atto della promozione.

I posti di consigliere di nomina diretta del Governo sono determinati in numero di trentacinque.

Ai magistrati della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già promossi o da promuovere alla qualifica di consigliere o di vice procuratore generale ai sensi dei precedenti commi, è riconosciuto utile, ai fini giuridici, un periodo di servizio pari alle anzianità maturate in eccedenza a complessivi anni quattro, ai sensi delle leggi 20 dicembre 1961, n. 1345, e 13 ottobre 1969, n. 691, nelle qualifiche di referendario e primo referendario.

Ai magistrati della Corte dei conti con qualifica di consigliere o con qualifiche superiori, in servizio alla data del 31 dicembre 1979, pervenuti alla magistratura della Corte per nomina diretta, è riconosciuto, ai fini di cui al comma precedente, un periodo pari alle anzianità complessive maturate in eccedenza ai complessivi anni quattro, in qualifiche della magistratura ordinaria, amministrativa, militare o dell'Avvocatura dello Stato corrispondenti, ai sensi della legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, quelle di referendario o di primo referendario della Corte, ovvero in eccedenza a complessivi anni dieci in carriere direttive dell'amministrazione civile dello Stato o di enti pubblici o di mandato parlamentare.

Alla promozione a presidente di sezione si provvede, al verificarsi delle singole vacanze, a scelta, su conforme parere del Consiglio di Presidenza.

I consiglieri della Corte dei conti, al compimento dell'anzianità di otto anni di effettivo servizio conseguono, per ogni effetto di legge, il trattamento economico previsto per la qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A tali effetti sono considerati non riassorbibili gli aumenti periodici maturati dall'ingresso in carriera.

ART. 56.

È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 20 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

ART. 57.

I magistrati della Corte dei conti non possono essere destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per esigenze di servizio, con le modalità stabilite dalla presente legge.

I trasferimenti dei magistrati della Corte dei conti avvengono a domanda quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima assegnazione o d'ufficio, previa pubblicazione dei posti da coprire per la reintegrazione della consistenza minima di cui all'articolo 50, secondo comma, numero 2.

In caso di più aspiranti o di mancanza assoluta di aspiranti ad una sezione od ufficio viene rispettivamente prescelto il magistrato con maggiore o minore anzianità nella qualifica sempre che il medesimo sia ritenuto, con giudizio motivato, in possesso delle specifiche attitudini ad esercitare le relative funzioni.

ART. 58

I magistrati della Corte dei conti non possono in alcun caso esercitare funzioni diverse da quelle istituzionali, salvo che siano collocati fuori ruolo.

Ad essi si estendono le cause di incompatibilità previste per i magistrati dell'ordine giudiziario.

ART. 59.

Il Presidente della Corte dei conti vigila sul buon andamento degli uffici e su tutti i magistrati della Corte.

I magistrati con funzioni direttive superiori esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.

ART. 60.

Salvo le disposizioni dei successivi articoli, per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari e al relativo procedimento si applicano — in quanto compatibili — ai magistrati della Corte dei conti le norme dettate in materia per i magistrati dell'ordine giudiziario, intendendosi sostituito alla sezione disciplinare il Consiglio di Presidenza costituito in Sezione di disciplina.

È abrogato l'articolo 8 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Il Consiglio di Presidenza, costituito in Sezione di disciplina, è composto:

- 1) dal vicepresidente del Consiglio stesso, che lo presiede;
- 2) dai tre presidenti di Sezione più anziani fra i rimanenti cinque componenti di diritto del Consiglio;
- 3) dai tre magistrati eletti che abbiano riportato il maggior numero dei suffragi.

In caso di assenza o di impedimento, i componenti del Consiglio di disciplina sono sostituiti da quelli che immediatamente li seguono in ruolo o per numero di suffragi.

Le funzioni di segretario sono assolte dal componente con minore anzianità di servizio nel ruolo di magistratura.

ART. 61.

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente della Corte dei conti.

Il Procuratore generale presso la Corte dei conti esercita le funzioni di pubblico ministero presso la Sezione di disciplina.

La Sezione di disciplina, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento di-

sciplinare, affida ad una commissione costituita da tre dei suoi componenti l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, la Sezione di disciplina provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare, entro trenta giorni, le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal precedente comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni, con deposito dei relativi atti presso la Segreteria della Sezione. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

ART. 62.

Trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Presidente della Sezione di disciplina fissa la data della discussione dinanzi alla sezione stessa con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

La Sezione di disciplina delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

TITOLO VIII

DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ART. 63.

Presso ogni Sezione, delegazione regionale e ufficio di controllo della Corte dei conti, è istituito un ufficio di segreteria.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Alla direzione dell'ufficio di segreteria è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente.

Agli uffici di segreteria sono assegnati impiegati appartenenti alle varie carriere del personale della Corte dei conti, nell'osservanza delle piante organiche stabilite per ciascun ufficio e della consistenza numerica delle singole carriere.

L'assegnazione dei dirigenti agli uffici di segreteria è disposta con ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di amministrazione.

ART. 64.

Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria:

a) vigila e controlla l'attività, la disciplina ed il rendimento del personale amministrativo assegnato all'ufficio;

b) sovrintende ai servizi di archivio, copia e spedizione degli atti della Sezione o dell'ufficio e provvede all'impianto e alla tenuta degli schedari nonché al funzionamento dei servizi meccanografici;

c) sottoscrive l'attestazione di avvenuta registrazione dei provvedimenti per i quali la Sezione o il Consigliere delegato al controllo abbia determinato l'apposizione del visto e ordinata la conseguente registrazione;

d) provvede all'invio degli atti ai magistrati che debbono intervenire alle adunanze nonché a tutti gli altri incompetenti relativi al funzionamento delle Sezioni di controllo e giurisdizionali.

ART. 65.

In relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 62, il quadro E della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dalla tabella B allegata alla presente legge.

I primi dirigenti preposti agli uffici di segreteria delle Sezioni regionali e delle delegazioni regionali della Corte dei

conti sono collocati nella posizione di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

ART. 66.

Gli accertamenti diretti previsti dagli articoli 33 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, nonché da altre analoghe disposizioni e quelli ritenuti necessari ai fini dell'attività di controllo della Corte dei conti possono essere effettuati anche dal personale del ruolo ispettivo di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

ART. 67.

Le dotazioni organiche del personale appartenente ai vari ruoli della Corte dei conti sono stabilite dalle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 68.

Le dotazioni organiche relative alle varie qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutive ed ausiliaria della Corte dei conti sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

ART. 69.

Il ruolo del personale della carriera direttiva della Corte dei conti è costituito da tre contingenti la cui consistenza è pari, rispettivamente, al 45 (A), 45 (B) e 10 (C) per cento della intera dotazione organica, riservati, rispettivamente, ai funzionari in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche, il primo, ai laureati in scienze economiche e commerciali, il secondo, ai laureati in scienze statistiche ed attuariali il terzo.

Nella prima applicazione della presente legge l'Amministrazione provvederà ad una ricognizione del personale in servizio definendo l'appartenenza dello stesso ai tre contingenti, eventualmente anche in

soprannumero, iniziando dal contingente A, nel quale saranno iscritti anche i funzionari in possesso di titoli di studio non previsti per i tre contingenti.

Verificandosi vacanze di posti, l'Amministrazione provvederà ai relativi conferimenti mediante concorsi ai quali saranno ammessi a partecipare candidati in possesso del diploma di laurea previsto per il contingente medesimo.

ART. 70.

La carriera di concetto della Corte dei conti assume la denominazione di « Carriera di ragioneria della Corte dei conti ».

Per l'ammissione alla carriera di cui al precedente comma è richiesto il diploma di ragioniere o perito commerciale.

ART. 71.

Il personale della carriera direttiva della Corte dei conti è preposto ad uffici o a rami di servizi non riservati alla competenza dei magistrati e dei dirigenti, li organizza e li dirige per adeguarne l'efficienza e la funzionalità alle esigenze dell'Istituto, in armonia con le direttive generali impartite; svolge attività di collaborazione con i magistrati o i dirigenti, attende ai compiti di studio e ricerca, propulsione e vigilanza; limitatamente ai casi consentiti dalla legge, può rappresentare l'Istituto, ove non si provveda a mezzo di magistrato o di dirigente, presso amministrazioni statali, nonché presso enti e società sottoposte alla vigilanza dello Stato; nei casi consentiti dalla legge partecipa ad organi collegiali, commissioni e comitati; svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti da leggi e regolamenti.

Il personale della carriera direttiva in particolare:

- 1) esercita nell'ambito degli uffici di controllo funzione di direzione della Segreteria e, ferma restando la responsabilità dei magistrati in relazione alle rispettive funzioni, è preposto ai singoli settori nei quali l'ufficio si articola;

effettua il preliminare esame degli atti sottoposti al controllo, l'analisi economico-finanziaria e dell'impianto contabile dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, il confronto con la documentazione probatoria dei fatti di cui i dati contabili sono la rappresentazione, la valutazione della impostazione delle scritture ai fini di accertare se rappresentano con fedeltà e chiarezza gli elementi della gestione, l'accertamento di dati o fatti di gestione influenti per la valutazione dei risultati, l'accertamento di conformità a regole amministrative, contabili e finanziarie per la tenuta delle scritture della valutazione dei risultati, l'accertamento di fatti che possono essere valutati per la determinazione di responsabilità, la valutazione dei documenti e quant'altro si renda necessario in ordine all'esame degli atti, della gestione e dei conti giudiziari erariali e degli enti locali, segnalando ogni questione ritenuta rilevante;

2) compie ispezioni e verifiche nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative;

3) esercita le funzioni di segretario delle Sezioni;

4) provvede alla notifica, comunicazione e pubblicazione degli atti dell'ufficio;

5) liquida le spese del giudizio;

6) provvede al rilascio ed alla autenticazione delle copie e degli estratti delle decisioni, secondo le norme di procedura;

7) istruisce le pratiche non riservate alla competenza dei magistrati; sovrintende all'araccolta, conservazione e copia degli atti dell'ufficio ed all'impianto di schedari e registri;

8) segnala direttamente al dirigente preposto all'ufficio eventuali deficienze o mancanze nell'andamento del servizio e nel comportamento del personale dipendente proponendo le misure idonee a rimuoverle;

9) esplica negli uffici con compiti di amministrazione attiva, tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti per il corrispondente personale dello Stato;

10) svolge nell'ambito dell'elaborazione automatica delle informazioni, attività di analisi delle procedure da automatizzare, di ricerca operativa, di addestramento del personale, di codificazione specializzata, di ispezione di settori, di coordinamento, pianificazione e direzione di sistema e sottosistema informativo.

ART. 72.

Il personale della carriera di concetto svolge compiti di collaborazione nell'ambito dei servizi ai quali è assegnato; esegue riscontri contabili degli atti e delle gestioni, in specie in sede di esame dei rendiconti; delle contabilità dei pagamenti, dei conti giudiziali erariali e degli enti locali; esegue l'assunzione o la comparazione di elementi contabili o comunque numerici; compila prospetti contabili e statistici e riassuntivi e di comparazione; istruisce le pratiche ed esplica gli adempimenti che gli vengono affidati nonché le altre incombenze di carattere amministrativo, contabile e tecnico; attende ai compiti di vigilanza non riservati all'attribuzione della carriera direttiva; è addetto alla programmazione schedulazione dei lavori ed alla analisi delle procedure operative nell'ambito dei servizi di elaborazione automatica delle informazioni; svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti da leggi e regolamenti.

ART. 73.

Il personale della carriera esecutiva disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di tenuta ed aggiornamento di schedari, di stenografia e copia, anche con la utilizzazione di macchina, nonché quelle di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuite alla carriera superiore; nell'ambito dei servizi di elaborazione automatica delle informazioni svolge mansioni di operatore e di sorveglianza agli elaboratori, di operare agli apparati necessari all'immissione ed emissione di dati ed apparati

fotolitografici, di archivista di supporti dati, di mantenimento della documentazione programmi, di microfilmature, di capogruppo o capoturno.

ART. 74.

Il personale di dattilografia disimpegna mansioni di copia con i servizi ad essi inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

ART. 75.

Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Il personale ausiliario tecnico effettua le operazioni connesse con l'ordinaria manutenzione degli immobili e delle dotazioni in uso dell'Istituto, nonché di guida degli automezzi.

Nell'ambito dei servizi di elaborazione automatica delle informazioni il personale ausiliario svolge mansioni di operatore e di sorveglianza alle macchine ausiliarie del centro di elaborazione dati e dei trasporti dei materiali necessari all'elaborazione.

ART. 76.

La Commissione di disciplina del personale delle carriere amministrative e tecniche della Corte dei conti è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Corte dei conti.

La Commissione è composta da un Consigliere della Corte dei conti, che la presiede, e da due funzionari della carriera direttiva e due della carriera di concetto, designati dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva, con la qualifica non inferiore a direttore di segreteria od equiparata.

Il dipendente sottoposto a procedimento dalla Commissione disciplinare ha facoltà di essere ascoltato insieme al rappresentante dell'organizzazione sindacale alla quale è iscritto.

ART. 77.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede al conferimento dei posti delle qualifiche dirigenziali che risulteranno disponibili entro lo stesso termine con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

ART. 78.

Per il conferimento dei posti che risulteranno vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie carriere del personale della Corte dei conti, e di quelli che si renderanno disponibili per effetto della applicazione della presente legge, saranno indetti — per una sola volta — concorsi, consistenti in un esame-colloquio, riservati al personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti, appartenente alla carriera immediatamente inferiore, ovvero in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso alle varie carriere.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 79.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1980.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

ART. 80.

Tutti i ricorsi pendenti presso le Commissioni tributarie e l'autorità giudiziaria ordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria della sezione giurisdizionale regionale del capoluogo della regione entro 60 giorni dalla data di insediamento della stessa.

I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione delle sezioni regionali saranno, nei termini previsti, depositati presso la segreteria della Delegazione regionale della Corte dei conti la quale sarà tenuta a riceverli ed a trasmetterli alla segreteria della sezione giurisdizionale regionale non appena questa entrerà in funzione.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni regionali.

Le segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti.

ART. 81.

L'insediamento delle sezioni giurisdizionali regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per non oltre sei mesi da tale data i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati a due finitime sezioni regionali.

ART. 82.

All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 25 posti di consigliere, 50 posti di primo referendario e 75 posti di referendario della Corte dei conti.

A tali concorsi possono partecipare:

a) per consigliere: i professori ordinari di diritto tributario, diritto finanzia-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rio e scienza delle finanze, i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario od amministrativo; i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Corte dei conti, e delle carriere di ragioneria delle altre amministrazioni dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

b) per primo referendario: i giudici di tribunale od equiparati, nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato di cui alla precedente lettera a) con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, forniti di laurea in giurisprudenza;

c) per referendario: i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato di cui alla precedente lettera a) con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, forniti di laurea in giurisprudenza.

I posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato — per consigliere — ai giudici di tribunale od equiparati — per primo referendario — ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati — per referendario.

I posti residui, e comunque non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle Commissioni tributarie e dei funzionari della Corte dei conti.

I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del

Presidente della Corte dei conti composta da tre magistrati della Corte dei conti, di cui uno con qualifica di presidente di sezione — che la presiede — e due con qualifica di consigliere, e da tre docenti universitari, di cui uno ordinario di diritto tributario o diritto finanziario e scienze delle finanze.

ART. 83.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente della Corte dei conti, tre concorsi per titoli, integrato da un colloquio, ai seguenti posti di magistrato della Corte dei conti:

- a) n. 25 posti di consigliere;
- b) n. 50 posti di primo referendario;
- c) n. 75 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente della Corte dei conti e composta da tre magistrati della Corte dei conti, di cui una con qualifica di presidente di sezione — che la presiede — e da due con qualifica di consigliere, e da tre docenti universitari, di cui uno ordinario di diritto tributario o diritto finanziario e scienza delle finanze.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio sulle materie previste nei concorsi per l'ammissione nella magistratura della Corte dei conti al quale verranno ammessi a partecipare i concorrenti i cui titoli saranno meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi.

ART. 84.

Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:

- a) i professori di ruolo di diritto tributario, diritto finanziario e scienza delle

finanze con almeno tre anni di insegnamento;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato con almeno sette anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Corte dei conti e delle carriere di ragioneria delle altre amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

d) i professori incaricati di diritto tributario, finanziario e scienza delle finanze nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

È prescritto il possesso della laurea in giurisprudenza.

ART. 85.

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 83 sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di diritto tributario, diritto finanziario e scienza delle finanze nelle università;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato con almeno quattro anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 84 con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata;

d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) i professori incaricati e gli assistenti di ruolo di diritto tributario, diritto finanziario e scienza delle finanze nelle università e i professori di ruolo di ma-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

terie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;

f) gli avvocati con almeno sei anni³ di iscrizione nell'albo professionale.

È prescritto il possesso della laurea in giurisprudenza.

ART. 86.

Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 83 sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti.

Due terzi dei posti sono riservati ai funzionari delle carriere direttive amministrative dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Corte dei conti e delle carriere di ragioneria delle altre amministrazioni dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza.

ART. 87.

In sede di prima applicazione della presente legge le deliberazioni di cui all'articolo 52, comma secondo, numeri 1 e 2, sono emanate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 88.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime ai magistrati ed al personale amministrativo della Corte dei conti.

ART. 89.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sulla pro-

posta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 90.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980, in lire 1.000 milioni, si provvede con gli ordinari stanziamenti di cui ai capitoli 3810 e 3811 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A (1)

MAGISTRATURA

Presidente	1
Presidenti di sezione	55
Procuratore generale	1
Consiglieri	750
Vice procuratori generali	
Primi referendari	
Referendari	
	—
Totale	807
	==

(1) Sostituisce le tabelle B e C annesse alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

TABELLA B

PERSONALE DIRIGENZIALE

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	2	Per i servizi della Segreteria delle SS.RR. e della Procura generale.	2
E	Primo dirigente	60	Per i servizi di Segreteria.	60

TABELLA C

RUOLO DEGLI ISPETTORI

1) *Personale dirigenziale.*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . .	1	Ispettore capo	1
E	Primo dirigente	10	Ispettore	10

2) *Personale non dirigenziale.*

	CARRIERA	Numero dei posti
	direttiva	30
	di concerto	100

TABELLA D (1)

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Para- metro —	QUALIFICA	Numero dei posti —
530	} Revisore	450
487		
455		
426		
387		
307		
257		
190		

(1) Sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 1973.

TABELLA E (1)

PERSONALE DELLA CARRIERA DI RAGIONERIA

Para-
metro

—

370

297

255

218

178

160

Ragionieri

1.000

(1) Sostituisce la tabella II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

TABELLA F (1)

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Para-
metro
—A) *Personale amministrativo.*

245	}	Coordinatori	500
213			
183			
163			
133			
120			
213			
183			

B) *Personale tecnico.*

245	}	Coordinatori meccanografi	200
218			
188			
168			
143			
128			

(1) Sostituisce la tabella C annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971.

TABELLA G (1)

PERSONALE DI DATTELOGRAFIA

Para-
metro

—

245

213

183

163

133

120

} Coordinatori dattilografi

300

(1) Sostituisce la tabella D annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971.

TABELLA H (1)

PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Para-
metro

—

A) *Personale amministrativo.*

165	}	Commessi	350
143			
133			
115			
100			

B) *Personale tecnico.*

165	}	Agenti tecnici	50
143			
133			

(1) Sostituisce la tabella E annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971.